Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 141 del 18 giugno 1994 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 18 giugno 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 94

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. **383.**

Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. **384.**

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di autorizzazione all'apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi di vendita e di iscrizione nel registro degli esercenti il commercio (REC) e del procedimento, ad essi connesso, di adozione del piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. **385.**

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. **386.**

Regolamento recante disciplina del procedimento di autorizzazione preventiva per la realizzazione di nuovi impianti di macinazione, ampliamenti, riattivazioni o trasformazioni di impianti, nonché per le operazioni di trasferimento o concentrazione.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. **387.**

Regolamento recante disciplina del procedimento di iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. **388.**

Regolamento recante semplificazione del procedimento di risarcimento dei danni provocati a persone e a cose a seguito di operazioni di polizia giudiziaria.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. **389.**

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. **390.**

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi di approvazione delle deliberazioni degli enti autonomi fieristici vigilati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di riconoscimento della qualifica di internazionale delle manifestazioni fieristiche, di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche e di emanazione del calendario ufficiale delle manifestazioni fieristiche.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. **391.**

Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di brevetto di nuova varietà vegetale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. **392.**

Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1994, n **393.**

Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione per il mantenimento di apparecchi, dispositivi e materiali a bordo di nave acquistata all'estero.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1994, n. **394.**

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di concessione di contributi a favore di attività teatrali di prosa, cinematografiche, musicali e di danza, circensi e di spettacolo viaggiante, nonché dei procedimenti di autorizzazione per l'esercizio di attività circensi e per parchi di divertimento.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1994, n. **395.**

Regolamento recante semplificazione del procedimento di omologazione e certificazione degli apparati e dei sistemi da impiegare nelle reti pubbliche di telecomunicazioni.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. **383.**

Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;

Visto l'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 31 marzo 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente regolamento.

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di localizzazione delle opere pubbliche, che non siano in contrasto con le indicazioni dei programmi di lavori pubblici di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti.

Art. 2.

Accertamento di conformità delle opere di interesse statale

1. Per le opere pubbliche di cui all'articolo 1 del presente regolamento, l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato di intesa con la regione interessata, entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione statale competente.

Art. 3.

Localizzazione delle opere di interesse statale difformi dagli strumenti urbanistici e mancato perfezionamento dell'intesa.

1. Qualora l'accertamento di conformità di cui all'articolo 2 del presente regolamento, dia esito negativo, oppure l'intesa tra lo Stato e la regione interessata non si perfezioni entro il termine stabilito, viene convocata una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Alla conferenza di servizi partecipano la regione e, previa deliberazione degli organi rappresentativi, il comune o i comuni interessati, nonché le altre amministrazioni dello Stato e gli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa, o a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta, previsti dalle leggi statali e regionali.

2. La conferenza valuta i progetti definitivi relativi alle opere di interesse statale, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, storici, artistici e ambientali.

3. La conferenza si esprime sui progetti definitivi entro sessanta giorni dalla convocazione, apportando ad essi, ove occorra, le opportune modifiche, senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni del soggetto proponente.

4. L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione sia adottata dalla conferenza di servizi all'unanimità, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta, previsti da leggi statali e regionali. In mancanza dell'unanimità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

5. Ai fini del presente regolamento, non si applicano le disposizioni, di cui agli articoli 14, comma 4; 16, comma 3; 17, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4.

Abrogazione di norme

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 5.

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*

Visto, il *Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1994
Atti di Governo, registro n. 92, foglio n. 23

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 87, comma quinto, della Costituzione è il seguente:

«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica... *(Omissis).*

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

(Omissis)».

L'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 17 (*Regolamenti*).

(Omissis).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

(Omissis)».

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990).

— I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) sono i seguenti:

«Art. 2 (*Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi*).

(Omissis).

7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attività privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7.

9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa;

b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazione, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione, e uniformazione dei relativi tempi di conclusione;

d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti;

g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale;

h) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo.

(Omissis)».

Il testo dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 è il seguente:

«Art. 81 *(Competenze dello Stato).* - Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) l'identificazione, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 3 della legge n. 382 del 1975, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con particolare riferimento alla articolazione territoriale degli interventi di interesse statale ed alla tutela ambientale ed ecologica del territorio nonché alla difesa del suolo;

b) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche e l'emanazione delle relative norme tecniche per le costruzioni nelle stesse.

Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale, l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato, d'intesa con la regione interessata.

La progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato se difforme dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani

urbanistici ed edilizi, è fatta dall'amministrazione statale competente d'intesa con le regioni interessate, che devono sentire preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi.

Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dalla data di ricevimento da parte delle regioni del programma di intervento, e il Consiglio dei Ministri ritiene che si debba procedere in difformità dalla previsione degli strumenti urbanistici, si provvede sentita la commissione interparlamentare per le questioni regionali con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro e dei Ministri competenti per materia.

I progetti di investimento di cui all'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono comunicati alla regione nel cui territorio essi devono essere realizzati. Le regioni hanno la facoltà di promuovere la deliberazione del CIPE di cui al quarto comma dello stesso articolo.

Resta fermo quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 880, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica e dalla legge 2 agosto 1975, n. 393, relativa a norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica e dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898, per le servitù militari».

Nota all'art. 1

— Il testo dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è il seguente.

«Art. 14 *(Programmazione dei lavori pubblici)*. — 1. Le amministrazioni aggiudicatrici approvano anche nell'ambito di documenti programmatori già previsti dalla normativa vigente, il programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio con l'indicazione dei mezzi stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, nonché disponibili utilizzando, in base alla normativa vigente, contributi o risorse dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, ovvero acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Il programma triennale prevede l'elenco dei lavori per settore; le priorità di intervento; il piano finanziario complessivo e per settore, i tempi di attuazione degli interventi. Nel programma sono inclusi, secondo un ordine di priorità, per tipologia di opere, solo i lavori di cui sia stato redatto almeno il progetto preliminare e la cui utilità sia accertata sulla base di una verifica delle esigenze cui i lavori devono corrispondere, delle caratteristiche generali degli stessi, della stima sommaria dei relativi costi, nonché dei benefici economici e sociali conseguibili. Nel programma è data priorità alla manutenzione e al recupero del patrimonio pubblico, nonché al completamento di lavori già iniziati.

2. Il programma di cui al comma 1 predisposto dagli enti locali è redatto in conformità agli strumenti urbanistici previsti dalla legislazione vigente; ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, essi sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine e fino all'adozione dei suddetti strumenti urbanistici, gli enti locali sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici.

3. Prima dell'adozione lo schema di programma di cui al comma 1 è reso pubblico mediante affissione nella sede degli enti di cui al medesimo comma 1 per almeno sessanta giorni consecutivi. Chiunque, durante tale periodo, può formulare sul programma osservazioni e proposte, sulle quali l'organo competente si pronuncia.

4. Qualora un lavoro compreso nel programma possa eseguirsi per lotti, deve essere attestata dal responsabile del procedimento la disponibilità per l'intero triennio dei necessari mezzi finanziari, della relativa progettazione definitiva, nonché essere indicata l'articolazione temporale dei lotti medesimi. I lotti devono costituire una parte funzionale dell'opera, come da dichiarazione del responsabile del procedimento che ne deve attestare la fruibilità.

5 Il Ministro dei lavori pubblici, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto lo schema tipo di programma triennale di cui al comma 1.

6. Fatti salvi i casi di cui al comma 7, le pubbliche amministrazioni non possono concedere finanziamenti per la realizzazione di lavori e opere pubbliche non ricompresi nei programmi di cui al presente articolo, o quando la richiesta non ne rispetti le priorità

7. Le amministrazioni aggiudicatrici devono attenersi alle priorità indicate nel programma, salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da nuove disposizioni di legge o di regolamento ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

8. Le amministrazioni aggiudicatrici, unitamente al programma, trasmettono all'Autorità e all'Osservatorio dei lavori pubblici una relazione sulla funzionalità delle opere realizzate per le quali sia già stato effettuato il collaudo finale. Le amministrazioni aggiudicatrici aventi rilevanza nazionale trasmettono al Ministero del bilancio e della programmazione economica i programmi entro il 30 aprile di ciascun anno.

9. Ai programmi e alle realizzazioni di cui al comma 8 è data pubblicità dall'Osservatorio dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 4, comma 16, lettera *c)*».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'articolo 2, comma 14, della legge n. 537/1993 è il seguente:

«Art. 2 *(Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi)*.

(Omissis).

14. In caso di opere e lavori pubblici di interesse nazionale, da eseguirsi a cura di concessionari di lavori e servizi pubblici nonché di amministrazioni statali, ricompresi nella programmazione di settore e per i quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, l'intesa di cui all'articolo 81, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, qualora non sia stata perfezionata entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione statale competente, può essere acquisita nell'ambito di un'apposita conferenza di servizi convocata, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sia dalla medesima amministrazione sia dalla regione.

Omissis».

— Per il testo dell'articolo 81, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, si vedano le precedenti note alle premesse

— Il testo degli articoli 14, comma 4; 16, comma 3; 17 comma 2, della legge n. 241/1990 è il seguente:

«Art. 14.

(Omissis).

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini».

«Art. 16.

(Omissis).

3. Le disposizioni di cui ai commi 1e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

Omissis».

«Art. 17.

(Omissis).

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

Omissis».

Note all'art. 4

— Per il testo dell'articolo 2, comma **8**, della legge n. 537/1993, si vedano le precedenti note alle premesse.

— Per il testo dell'articolo 81, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 616/1977, si vedano le precedenti note alle premesse.

94G0325

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. **384**.

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di autorizzazione all'apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi di vendita e di iscrizione nel registro degli esercenti il commercio (REC) e del procedimento, ad essi connesso, di adozione del piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 2, commi 7, 8 e 9;

Vista la legge 11 giugno 1971, n. 426;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 aprile 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento modifica la disciplina del procedimento di autorizzazione all'apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi di vendita, del procedimento di iscrizione nel registro degli esercenti il commercio.

2. Ai sensi del presente regolamento si intende per «legge» la legge 11 giugno 1971, n. 426 e si intende per «regolamento di esecuzione» il decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.

Art. 2.

Iscrizione nel registro

1. È soppressa la commissione per la tenuta del registro degli esercenti il commercio, prevista dall'articolo 4 della legge, e di cui all'articolo 8 della stessa legge ed agli articoli 9, 10 e 11 del regolamento di esecuzione. Le relative competenze in materia di iscrizione e cancellazione dal registro sono attribuite al presidente della camera di commercio.

2. L'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, di cui all'articolo 1 della legge, è disposta con provvedimento del presidente della camera di commercio, previa verifica del possesso dei requisiti professionali e morali. Qualora il presidente della camera di commercio non si pronunci entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, quest'ultima si intende accolta.

Art. 3.

Autorizzazione all'apertura, ampliamento o trasferimento dell'esercizio commerciale

1. Salvo quanto disposto negli articoli 26 e 27 della legge, la domanda di autorizzazione all'apertura, ampliamento o trasferimento di esercizi di vendita si intende accolta qualora l'amministrazione comunale non deliberi su di essa entro novanta giorni dalla sua presentazione.

2. Nei casi previsti dagli articoli 26 e 27 della legge, il termine di cui al precedente comma è ridotto a trenta giorni e decorre dal rilascio del nulla osta regionale.

3. Ai fini del rilascio dei provvedimenti di cui ai precedenti commi, non è richiesto il parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16 della legge.

Art. 4.

Norme abrogate

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato l'articolo 4, comma 4, della legge 11 giugno 1971, n. 426.

2. Sono abrogati gli articoli 9, 10, 11, comma 2, e 48, comma 4, del regolamento di esecuzione.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1994
Atti di Governo, registro n. 92, foglio n. 19

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 87, comma quinto, della Costituzione è il seguente:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica ... *(Omissis)*.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

(Omissis)».

— L'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*.

(Omissis).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

(Omissis)».

— I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) sono i seguenti:

«Art. 2 *(Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi)*:

(Omissis).

7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attività privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7.

9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa;

b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione e uniformazione dei relativi tempi di conclusione;

d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti;

g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale;

h) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo.

(Omissis)».

— La legge n. 426/1971 reca: «Disciplina del commercio» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 6 luglio 1971).

Note all'art. 1:

— Per la legge n. 426/1971, si vedano le precedenti note alle premesse.

— Il decreto ministeriale n. 375/1988 reca: «Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1988).

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 4 della legge n. 426/1971:

«Art. 4 *(Domanda di iscrizione)*. — Per ottenere la iscrizione nel registro le persone fisiche ed i legali rappresentanti delle società debbono presentare domanda alla camera di commercio, artigianato e agricoltura rispettivamente della provincia di residenza o di quella ove le società hanno la sede legale.

Il richiedente deve:

a) aver raggiunto la maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività commerciale;

b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente;

c) avere i requisiti richiesti dagli articoli seguenti.

Se il richiedente è rappresentante legale di società, deve essere in possesso soltanto del requisito di cui al punto *a)* del comma precedente, nonché di quelli richiedenti dal successivo art. 7.

Il registro è tenuto da una commissione presieduta dal presidente della camera di commercio, nominata dal prefetto su designazione delle organizzazioni sindacali delle rispettive categorie, nella misura di quattro rappresentanti del commercio fisso al dettaglio di cui uno di rappresentanza della grande distribuzione, di un rappresentante del commercio ambulante e di un rappresentante della cooperazione, nonché di un rappresentante delle imprese turistiche previste dall'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217. Sulla domanda la commissione decide entro sessanta giorni».

— Si riporta il testo degli articoli 9, 10 e 11 del decreto ministeriale n. 375/1988:

«Art. 9 *(Commissione per la tenuta del registro - Nomina e composizione).* — 1. La commissione per la tenuta del registro, di cui all'art. 4 della legge, è presieduta dal presidente della camera di commercio o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro rappresentante della camera stessa da lui delegato sentita la giunta camerale.

2. La commissione dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere confermati.

3. La procedura di rinnovo della commissione va iniziata dal prefetto almeno tre mesi prima della data di scadenza.

4. I rappresentanti sindacali in seno alla commissione sono designati dalle rispettive organizzazioni provinciali di categoria. Quanto esistano per una categoria più organizzazioni, le designazioni sono ripartite tra quelle che hanno una effettiva rappresentatività, in rapporto al grado della medesima.

5. Qualora per una categoria non esista alcuna organizzazione provinciale, la designazione deve essere effettuata dalle organizzazioni regionali corrispondenti o, in mancanza, da quelle nazionali, con l'osservanza della norma di cui al comma 4.

6. In caso di mancata designazione, il prefetto invita a provvedere entro trenta giorni; scaduto tale termine, provvede autonomamente.

7. Con la stessa procedura prevista per quelli effettivi sono anche nominati membri supplenti.

8. Il segretario della commissione è un funzionario camerale designato dal segretario generale della camera di commercio.

9. I membri della commissione che non partecipino alle riunioni per tre volte consecutive senza che intervengano i supplenti, debbono essere sostituiti.

10. Le spese di funzionamento della commissione sono a carico della camera di commercio.

11. Alle riunioni della commissione di cui al presente articolo, come delle altre commissioni previste dalla legge, la presenza dei membri supplenti è consentita solo in mancanza dei membri effettivi».

«Art. 10 *(Commissione per la tenuta del registro - Deliberazioni)* — 1. La riunione della commissione di cui all'art. 4 della legge è valida se sia presente un numero di membri pari almeno alla maggioranza assoluta dei componenti.

2. La commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

3. L'astensione nelle votazioni di cui al presente articolo equivale a voto contrario.

4. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto può essere segreto, quando ciò sia richiesto da almeno un terzo dei presenti.

5. Qualora la commissione non si pronunci entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione, questa si intende respinta.

6. L'ordine del giorno deve essere inviato ai membri della commissione almeno otto giorni prima di ciascuna riunione e può essere modificato solo in presenza e con il consenso di tutti i membri della commissione stessa».

«Art. 11 *(Annotazione nel registro del trasferimento di sede).* — 1. Qualora il soggetto iscritto nel registro trasferisca la residenza o la sede legale in altra provincia, deve darne comunicazione, entro sessanta giorni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sia alla camera di commercio presso la quale è iscritto, sia a quella nella cui circoscrizione si trasferisce, senza tuttavia essere tenuto a fornire certificati di iscrizione nel registro e, se ha preposti, nell'elenco speciale.

2. Le commissioni per la tenuta del registro, di cui all'art. 4 della legge, provvedono, rispettivamente, alla cancellazione e alla nuova iscrizione. La camera di commercio che effettua la cancellazione annota nel registro che questa avviene per trasferimento. La cancellazione è disposta dopo che l'altra camera di commercio avrà comunicato l'avvenuta iscrizione, e comunque trascorso un anno dalla data di spedizione della raccomandata. Tale camera provvede alla iscrizione senza procedere ad un nuovo accertamento dei requisiti morali e professionali.

3. L'interessato deve comunicare alla camera di commercio, entro lo stesso termine di cui al comma 1, per la relativa annotazione nel registro, anche il trasferimento avvenuto nell'ambito della stessa provincia».

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n. 426/1971:

«Art. 1 *(Istituzione del registro).* — Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il registro degli esercenti il commercio all'ingrosso, il commercio al minuto, nelle varie forme in uso, e l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande disciplinata nel capo II del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Agli effetti della presente legge, esercita:

1) l'attività di commercio all'ingrosso, chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende o ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;

2) l'attività di commercio al minuto, chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, in sede fissa, o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

3) l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, chiunque professionalmente somministra, in sede fissa o mediante altra forma di distribuzione, alimenti o bevande al pubblico.

Le merci possono essere rivendute sia nello stesso stato in cui sono state acquistate, sia dopo essere state sottoposte alle eventuali trasformazioni, trattamenti e condizionamenti che sono abitualmente praticati.

È vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita le attività di commercio all'ingrosso e al minuto.

Il divieto non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:

macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;

materiale elettrico;

colori e vernici, carte da parati;

ferramenta ed utensileria;

articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;

articoli per riscaldamento;

strumenti scientifici e di misura;

macchine per ufficio;

auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;

combustibili;

materiali per edilizia;

legnami.

Le aziende che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dell'autorizzazione per la vendita al minuto ed esercitano nello stesso punto di vendita anche quella all'ingrosso di prodotti appartenenti alla medesima tabella merceologica, diversi da quelli sopra elencati, potranno continuare ad esercitare la duplice attività alla condizione che attuino una netta separazione dei locali destinati alle distinte attività di dettaglio e ingrosso. In tale caso i locali destinati alla vendita al dettaglio debbono possedere le seguenti caratteristiche:

a) avere accesso diretto da area pubblica o privata qualora trattisi di cortili interni, androni, parti condominiali comuni; in quest'ultimo caso dovranno avere finestre od altre luci o insegne visibili da area pubblica;

b) essere divisi dai locali destinati al commercio all'ingrosso mediante pareti stabili, anche se dotati di porte di comunicazione interna non accessibili al pubblico».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo degli articoli 26 e 27 della legge n. 426/1971:

«Art. 26 *(Nullaosta regionale per esercizi con più di 400 metri quadrati in comuni con meno di 10 mila abitanti).* — Nei comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti l'autorizzazione all'apertura di esercizi di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo con superficie maggiore di quattrocento metri quadrati è subordinata al nullaosta della giunta regionale sentito il parere della commissione di cui all'articolo 17».

«Art. 27 *(Nullaosta regionale per grandi strutture di vendita).* — L'autorizzazione all'apertura di centri commerciali al dettaglio e di punti di vendita che per dimensioni e collocazione geografica sono destinati a servire vaste aree di attrazione eccedenti il territorio comunale, è subordinata al nullaosta della giunta regionale, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 17, quando la superficie di vendita è superiore ai millecinquento metri quadrati, esclusi magazzini e depositi.

Il nullaosta della giunta regionale di cui al precedente ed al presente articolo può essere concesso anche in deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 12».

— Si riporta il testo degli articoli 15 e 16 della legge n. 426/1971:

«Art. 15 *(Commissione per i comuni capoluoghi di provincia e con più di 50 mila abitanti).* — Per i comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o capoluoghi di provincia, la commissione di cui all'articolo 11 è composta da:

il sindaco o suo delegato che la presiede;

due esperti designati dalla giunta comunale competenti rispettivamente per l'urbanistica ed il traffico;

un rappresentante della camera di commercio;

il direttore dell'UPICA;

un rappresentante dell'Ente provinciale del turismo o dell'Aziende autonoma di soggiorno, ove questa esista;

cinque esperti dei problemi della distribuzione, designati: tre dalle organizzazioni sindacali dei commercianti a posto fisso di cui uno dalla grande distribuzione, uno dalle organizzazioni della cooperazione di consumo, uno dalle organizzazioni sindacali dei venditori ambulanti;

quattro rappresentanti designati dalle confederazioni nazionali dei lavoratori.

La commissione è nominata dal consiglio comunale entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 16 *(Commissione per i comuni con meno di 50 mila abitanti):* — Per i comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, non capoluoghi di provincia, la commissione di cui all'articolo 11 è composta da:

il sindaco o un suo delegato che la presiede;

due esperti designati dalla giunta comunale, competenti rispettivamente per l'urbanistica e il traffico;

tre esperti dei problemi della distribuzione designati dalla giunta comunale, sentite le organizzazioni dei commercianti e della cooperazione di consumo;

tre rappresentanti dei lavoratori designati dalla giunta comunale, sentite le organizzazioni sindacali;

un rappresentante dell'azienda autonoma di cura e soggiorno, ove esista.

La commissione è nominata dal consiglio comunale entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge».

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 2, comma 8, della legge n. 537/1993, si vedano le precedenti note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 4 della legge n. 426/1971, si vedano le precedenti note all'art. 2.

— Per il testo degli articoli 9, 10 e 11 del decreto ministeriale n. 375/1988, si vedano le precedenti note all'art. 2.

— Si riporta il testo dell'art. 48 del decreto ministeriale n. 375/1988:

«Art. 48 *(Nulla-osta regionale).* — 1. La richiesta del nulla-osta di cui agli articoli 26 e 27 della legge è necessaria solo per gli esercizi di vendita al minuto, va effettuata dagli interessati contestualmente alla presentazione delle domande di apertura e va trasmessa dal sindaco alla giunta regionale unitamente a tali domande.

2. Ai fini del nulla-osta regionale di cui all'art. 27 della legge, il sindaco trasmette alla giunta regionale tutte le domande di apertura di esercizi con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati, esclusi magazzini e depositi, purché gli interessati abbiano i requisiti di legge.

3. Gli interessati inviano per conoscenza alla giunta regionale copia delle domande presentate per l'apertura degli esercizi di cui agli articoli 26 e 27 della legge.

4. La decisione sul nulla-osta deve essere comunicata dalla giunta regionale al sindaco entro sette giorni dalla data della sua adozione. Entro trenta giorni da tale comunicazione il sindaco adotta i provvedimenti di sua competenza ai sensi dell'art. 24 della legge. Quando la giunta regionale concede il nulla-osta, il sindaco deve rilasciare l'autorizzazione all'apertura dell'esercizio entro trenta giorni dalla data del nulla-osta medesimo.

5. Trascorsi sei mesi dalla data di presentazione al sindaco delle domande di apertura senza che la giunta regionale abbia deciso sul nulla-osta o, in caso di diniego del nulla-osta, senza che il sindaco abbia adottato i provvedimenti di sua competenza ai sensi dell'art. 24 della legge, le dette domande si intendono respinte e si applica l'art. 28, ultimo comma, della legge.

6. Il consenso della regione richiesto dagli articoli 26 e 27 della legge per l'impianto delle grandi strutture di vendita non è richiesto né per il trasferimento di sede, né per l'ampliamento della relativa superficie di vendita, salvo che per via di successivi ampliamenti di un esercizio preesistente siano raggiunti i limiti di cui agli articoli stessi».

94G0356

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. **385**.

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 aprile 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai seguenti procedimenti amministrativi, di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, inclusi nell'elenco n. 4 allegato al testo della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica»:

1) autorizzazione e diniego all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni e vita;

2) autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa ad altri rami danni e vita;

2. Si applica, altresì, ai seguenti procedimenti, connessi a quelli elencati nel precedente comma, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 537/1993:

a) autorizzazione allo svincolo totale o parziale delle attività destinate a copertura delle cauzioni e delle riserve tecniche ed autorizzazione ad investire disponibilità, a copertura delle riserve tecniche, in attività diverse da quelle stabilite dalla legge;

b) approvazione di modifiche al programma di attività delle imprese di assicurazione;

c) approvazione delle deliberazioni e delle condizioni relative al trasferimento volontario, totale o parziale, del portafoglio delle imprese di assicurazione ed approvazione delle modalità della fusione di imprese di assicurazione e delle nuove norme statutarie;

d) approvazione della nomina dei commissari liquidatori delle imprese in liquidazione volontaria e vincolo delle attività patrimoniali dell'impresa;

e) decadenza dall'autorizzazione;

f) divieto di atti di disposizione sui beni dell'impresa e di assunzione di nuovi affari;

g) approvazione delle nuove tariffe e delle nuove condizioni di polizza, nonché delle relative modificazioni in corso di esercizio;

h) approvazione dei piani di partecipazione agli utili di bilancio delle imprese;

i) autorizzazione per il collocamento all'estero di rischi speciali;

l) autorizzazione per l'assicurazione di rischi non contemplati in tariffe e di rischi con caratteri di particolarità ed eccezionalità;

m) formazione dell'elenco delle imprese di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348;

n) rilascio certificato di assicurazione a copertura della responsabilità civile per danni da inquinamenti da idrocarburi ed approvazione per la liquidazione dei danni derivanti dalla navigazione di natanti iscritti all'estero.

Art. 2.

Trasferimento di competenze

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita la vigilanza sull'Isvap, sulla Consap e sulla Sportass; predispone, sulla base anche degli elementi messi a disposizione dell'Isvap, la relazione annuale sullo stato della politica assicurativa, che trasmette al Parlamento ed al Cipe entro il 31 marzo di ogni anno; dispone l'iscrizione, la cancellazione e il rigetto di iscrizione all'albo nazionale degli agenti di assicurazione e a quello dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, nonché al ruolo nazionale dei periti assicurativi; adotta gli atti in materia sui provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti agli albi degli agenti e dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed al ruolo nazionale dei periti assicurativi. Il Ministero provvede, altresì, su proposta dell'Isvap, all'approvazione dei piani di risanamento o di finanziamento presentati dalle imprese di assicurazione, alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni e vita, allo

scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari delle imprese soggette a vigilanza ed alla liquidazione coatta amministrativa. Il Ministro provvede anche, sentito l'Isvap, alla determinazione del contributo di vigilanza.

2. Tutte le attività di controllo e vigilanza in materia di assicurazioni private ed interesse collettivo, non previste dal precedente comma e in precedenza esercitate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono trasferite all'Isvap, che le esercita in piena autonomia e nel rispetto esclusivo del proprio ordinamento, come definito dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'Isvap adotta i provvedimenti relativi al comma 2 del presente articolo; provvede in particolare:

a) ad autorizzare le imprese all'esercizio dell'attività assicurativa, nonché a svolgere tutte le attività connesse al rilascio di tale autorizzazione;

b) ad irrogare la sanzione amministrativa di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 12 agosto 1982, n. 576,

c) a nominare il commissario per il compimento di singoli atti di cui all'articolo 6-*bis* della legge 12 agosto 1982, n. 576;

d) ad approvare, nel caso di fusione, anche mediante incorporazione, di società esercenti imprese sottoposte alla vigilanza e controllo dell'Isvap, le modalità della fusione e le nuove norme statutarie.

Art. 3.

Soppressione della Commissione consultiva per le assicurazioni private

1. E soppressa la commissione consultiva per le assicurazioni private, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349, e disciplinata dagli articoli 76 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, recante: «Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private».

Art. 4.

Norme abrogate

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le norme di cui agli articoli 2, 4 comma 2, lettere *c), d)* ed *e)*, 4, comma 3 e 8, della legge 12 agosto 1982, n. 576.

Art. 5.

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore centoottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1994
Atti di Governo, registro n 92, foglio n. 21

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Note alle premesse

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione è il seguente·

«Art 87 — Il Presidente della Repubblica ... *(Omissis)*

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

(Omissis)»

— L'art 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente

«Art 17 *(Regolamenti)*

(Omissis)

2 Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

(Omissis)».

— I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) sono i seguenti:

«Art. 2 *(Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi)*.

(Omissis).

7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attività privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7.

9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa;

b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione e, uniformazione dei relativi tempi di conclusione;

d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti;

g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale;

h) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo.

(Omissis)».

— La legge n. 295/1978 reca: «Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 26 giugno 1978).

La legge n. 576/1982 reca: «Riforma della vigilanza sulle assicurazioni» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 20 agosto 1982).

La legge n. 742/1986 reca: «Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 7 novembre 1986).

Note all'art. 1

L'elenco n. 4 della legge n. 537/1993 contiene i procedimenti amministrativi da semplificare ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge, riportato nelle precedenti note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 2, comma 7, della legge n. 537/1993, si vedano le precedenti note alla premesse.

— La legge n. 384/1982 reca: «Costituzione di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 giugno 1982).

Nota all'art. 2:

— Per la legge n. 576/1982 si vedano le precedenti note alle premesse.

Nota all'art. 3:

Il testo del Titolo IX (Commissione consultiva per le assicurazioni private) del decreto del Presidente della Repubblica n. 449/1959 è il seguente:

«TITOLO IX

Commissione consultiva per le assicurazioni private

«Art. 76 *(Presidenza e sezioni)*. - [D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349, art. 1; legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 11 (lett. *a*)].

Presso il Ministero dell'industria e del commercio è istituita una commissione consultiva per le assicurazioni private, presieduta dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio, composta di due sezioni: una per l'esame delle questioni relative alle assicurazioni sulla vita e alle capitalizzazioni ed una per l'esame delle questioni relative alle assicurazioni contro i danni. Le due sezioni si riuniscono in assemblea plenaria quando debbono pronunciarsi sopra un argomento di interesse comune».

«Art. 77 *(Attribuzioni)*. - [D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349, art. 4; legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 11 (lett. *d*)].

La commissione è organo consultivo del Ministero dell'industria e del commercio per la materia relativa alle assicurazioni private.

La richiesta di parere della commissione è obbligatoria:

1) sulle concessioni di autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni;

2) sui provvedimenti di liquidazione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sulle revoche che non siano disposte in conseguenza di trasferimento del portafoglio o comunque di volontaria cessazione dell'esercizio;

3) sui provvedimenti in materia di acquisizione di contratti di assicurazione sulla vita e contro i danni di cui all'art. 110;

4) sugli investimenti delle riserve e delle cauzioni per i quali sia richiesta l'autorizzazione ministeriale;

5) sugli svincoli totali delle attività destinate a copertura delle riserve matematiche e delle cauzioni;

6) sugli schemi di regolamento concernenti le assicurazioni private.

Il Ministero può chiedere il parere della commissione sugli schemi di disegni di legge concernenti le assicurazioni private e su ogni altra questione concernente l'esercizio di dette assicurazioni che ritenga opportuno sottoporre all'esame della commissione stessa».

«Art. 78 *(Composizione)*. - [D. Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349, art. 2; D.Lgs. 2 aprile 1948, n. 583, art. 1; legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 11 (lett. *b*)].

Fanno parte di entrambe le sezioni i seguenti membri:

1) il capo dell'ispettorato delle assicurazioni private presso il Ministero dell'industria e del commercio e tre funzionari dello stesso ispettorato;

2) un rappresentante del Ministero del tesoro;

3) un rappresentante del Ministero delle finanze,

4) il direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni,

5) un rappresentante delle imprese private che esercitano la sola riassicurazione,

6) un rappresentante degli agenti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni,

7) un rappresentante degli agenti delle imprese private di assicurazione,

8) un rappresentante dei dirigenti delle imprese private di assicurazione,

9) un rappresentante del personale dipendente dagli istituti e dalle imprese di assicurazione,

10) due persone particolarmente competenti nelle discipline tecniche e giuridiche interessanti le assicurazioni

Fanno inoltre parte della prima sezione

1) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,

2) due rappresentanti delle imprese esercenti le assicurazioni sulla vita

Fanno parte della seconda sezione, in aggiunta ai membri indicati dal primo comma del presente articolo

1) il direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell industria e del commercio,

2) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero,

3) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste,

4) un rappresentante del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione,

5) un rappresentante del Ministero della marina mercantile,

6) un rappresentante delle imprese private esercenti le assicurazioni trasporti;

7) due rappresentanti delle imprese private esercenti le altre assicurazioni contro i danni,

8) un rappresentante della societa di mutua assicurazione,

9) un rappresentante degli industriali,

10) un rappresentante degli armatori,

11) un rappresentante degli agricoltori,

12) un rappresentante dei commercianti,

13) un rappresentante di ciascuna delle categorie dei dirigenti e degli agenti degli istituti e delle imprese private di assicurazione,

14) un rappresentante degli agenti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni

I membri della Commissione consultiva sono nominati, per la durata di un triennio, con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, con lo stesso decreto il Ministro nomina altresì un supplente per ciascuna delle due sezioni, scelto fra i rispettivi componenti»

«Art 79 (*Funzionamento*) - [D Lgs del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n 349, art 3, legge 11 aprile 1955, n 204, art 11 (lett c)]

La commissione si riunisce in assemblea plenaria o in separate sezioni ogni qualvolta il presidente ne ravvisi l'opportunità

Per la trattazione di speciali argomenti il Ministro può chiamare a partecipare alle riunioni della commissione esperti di particolare competenza nonche i rappresentanti di altre amministrazioni interessate

Il servizio di segreteria e disimpegnato da funzionari dell'ispettorato delle assicurazioni private»

Note all'art 4

Per il testo dell'art 2, comma 8 della legge n 537 1993, si vedano le precedenti note alle premesse

— Il testo dell'art 2 della legge n. 576/1982 è il seguente:

«Art 2 (*Poteri del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*). — Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in ottemperanza alle delibere del CIPE, determina, tenendo conto delle proposte formulate dall'ISVAP, l'indirizzo amministrativo nel settore delle assicurazioni private e di interesse collettivo; predispone, sulla base anche degli elementi messi a disposizione dall'ISVAP, la relazione annuale sullo stato della politica assicurativa e la trasmette al Parlamento e al CIPE entro il 31 marzo di ciascun anno; emana le direttive necessarie per l'esercizio dei poteri attribuiti dalla presente legge all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo di cui al successivo articolo 3 ed esercita la vigilanza sullo stesso Istituto; adotta con propri decreti — sentita, nei casi previsti dalla legge, la commissione consultiva per le assicurazioni private di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni — i provvedimenti in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo, con esclusione di quelli espressamente attribuiti alla competenza dell'Istituto medesimo»

— Il testo dell'art. 4, comma 2, lettere *c), d)* ed *e)* della legge n 576/1982 è il seguente·

«Art 4 (*Funzioni dell'ISVAP*)

(*Omissis*)

Compete altresì all'ISVAP

(*Omissis*),

c) espletare l'attività istruttoria necessaria per l'adozione dei provvedimenti attribuiti dalla legge alla competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, compresa la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni,

d) esprimere parere sul programma presentato dalle imprese, in sede di richiesta dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività assicurativa, nonché sul piano di risanamento e su quello di finanziamento previsti dall'articolo 44 della legge 10 giugno 1978, n 295; nel caso in cui il parere espresso in sede di richiesta dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività assicurativa sia negativo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ove intenda discostarsene, è tenuto a sentire anche il parere del Consiglio di Stato;

e) proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione delle misure sanzionatorie, compresa la revoca dell'autorizzazione o dell'iscrizione, nei confronti di qualunque operatore del mercato assicurativo, nonché delle misure e degli interventi per il risanamento e dei provvedimenti per la liquidazione coatta amministrativa, nei confronti delle imprese e degli enti di cui al primo comma;

(*Omissis*)»

— Il testo dell'art 4, comma 3, della legge n 576/1982 è il seguente

«Art 4 (*Funzioni dell'ISVAP*)

(*Omissis*)

Tutte le altre funzioni in materia di assicurazione private non espressamente attribuite all'ISVAP dalla presente legge restano affidate alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(*Omissis*)

Il testo dell'art 8 della legge n 576/1982 è il seguente

«Art 8 (*Fusione di società*). — Nel caso di fusione, anche mediante incorporazione di società esercenti imprese sottoposte alla vigilanza e al controllo dell'ISVAP le modalità della fusione e le nuove norme statutarie sono approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria da parte dell'ISVAP e sentita la commissione consultiva di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n 449, e successive modificazioni»

94G0357

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. **386**.

Regolamento recante disciplina del procedimento di autorizzazione preventiva per la realizzazione di nuovi impianti di macinazione, ampliamenti, riattivazioni o trasformazioni di impianti, nonché per le operazioni di trasferimento o concentrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 2, commi 7, 8 e 9;

Vista la legge 7 novembre 1949, n. 857;

Visto l'art. 8, comma 7-*bis*, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;

Considerato che i termini per l'emissione del parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono scaduti rispettivamente in data 9 marzo 1994 e 6 marzo 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 aprile 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di autorizzazione preventiva per la realizzazione di nuovi impianti di macinazione, ampliamenti, riattivazioni o trasformazioni di impianti, nonché per le operazioni di trasferimento o concentrazione.

Art. 2.
Comunicazione al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

1. I soggetti che intendono procedere alla realizzazione di nuovi impianti di macinazione, ad ampliamenti, a riattivazioni o a trasformazioni di impianti, nonché ad operazioni di trasferimento o concentrazione, anteriormente ad ogni iniziativa e prima di dare corso agli adempimenti previsti dalla legge 7 novembre 1949, n. 857, ne danno comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può vietare l'inizio dell'attività in oggetto, indicando l'esistenza, nel caso esaminato, di un rischio oggettivo di pregiudizio derivante alla situazione economica nazionale del settore dell industria molitoria.

3. Decorso tale termine, il provvedimento inibitorio non può più essere emanato.

Art. 3.
Abrogazione di norme

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il comma 7-*bis* dell'articolo 8 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452.

Art. 4.
Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore centoottanta giorni dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1994
Atti di Governo, registro n. 92, foglio n. 18

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

L'art. 87, comma quinto, della Costituzione è il seguente:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica *(Omissis)*.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

(Omissis)».

L'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*.

(Omissis).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

(Omissis)».

I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) sono i seguenti:

«Art. 2 *(Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi)*.

(Omissis).

7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attività privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7.

9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa;

b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione e, uniformazione dei relativi tempi di conclusione;

d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti;

g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale;

h) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo.

(Omissis)».

— La legge 7 novembre 1949, n. 857 reca «Nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 5 dicembre 1949).

— Il testo dell'articolo 8, comma 7-*bis*, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito con modificazioni dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, è il seguente:

«Art. 8.

(Omissis).

7-*bis*. La realizzazione di nuovi impianti di macinazione, l'ampliamento, la riattivazione o la trasformazione di quelli esistenti, nonché le operazioni di trasferimento o concentrazione, sono sottoposte ad autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento della oggettiva necessità dei fabbisogni in relazione alla situazione generale dell'industria molitoria. L'autorizzazione deve essere conseguita dai richiedenti anteriormente ad ogni iniziativa e prima di dar corso agli adempimenti previsti dalla legge 7 novembre 1949, n. 875.

(Omissis)».

Nota all'art. 2:

— Per la legge 7 novembre 1949, n. 857, si vedano le precedenti note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per l'articolo 2 comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si vedano le precedenti note alle premesse.

— Per l'articolo 8, comma 7-*bis*, del decreto legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito con modificazioni dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, si vedano le precedenti note alle premesse.

94G0359

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. **387**.

Regolamento recante disciplina del procedimento di iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1994;

Considerato che i termini per l'emissione del parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono scaduti rispettivamente in data 30 marzo 1994 e 26 marzo 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 aprile 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, di seguito «legge».

2. Ai sensi del presente regolamento:

la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è denominata «camera di commercio»;

le imprese esercenti attività di autoriparazione sono denominate «imprese».

Art. 2.

Registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione

1. La camera di commercio provvede alla tenuta del registro delle imprese esercenti attivita di autoriparazione, istituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge.

2. Alla copertura degli oneri sostenuti dalle camere di commercio per la tenuta del registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione si provvede ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, fissando appositi diritti di segreteria secondo i criteri e le modalità di cui al comma 2 di detto articolo.

Art. 3.

Iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione

1. Le imprese, prima di esercitare l'attività di autoriparazione, sono tenute a presentare alla camera di commercio una denuncia d'inizio di attività, attestante per ciascuna officina il possesso dei requisiti richiesti dal comma 1 dell'articolo 3 della legge, per l'iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, nel quale registro le imprese vengono iscritte di diritto.

2. Nella denuncia d'inizio di attività le imprese devono specificare la sezione o le sezioni del registro in cui chiedono di essere iscritte, a seconda delle attività svolte, precisando, nel caso in cui dette attività siano limitate ad alcune soltanto di quelle proprie di ciascuna sezione, di quali attività effettivamente si tratti. Le imprese, esercenti in prevalenza attività di commercio di veicoli, nonché le imprese di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte all'albo di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, che svolgano con carattere strumentale o accessorio attività di autoriparazione, e ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno, devono chiedere l'iscrizione nello speciale elenco, allegato al suddetto registro, previsto dal comma 2 dell'articolo 4 della legge, precisando le attività effettivamente esercitate tra quelle di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge.

3. Presentata la denuncia d'inizio di attività, ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, le imprese possono iniziare ad operare, fatti salvi gli ulteriori requisiti richiamati dal comma 2 dell'articolo 2 della legge.

4. Entro sessanta giorni dalla presentazione della denuncia d'inizio di attività, la camera di commercio verifica d'ufficio la sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione. Qualora rilevi la mancanza di uno o più di tali requisiti, la camera di commercio dispone, con provvedimento motivato da notificare alla impresa entro il medesimo termine di sessanta giorni, il divieto di prosecuzione dell'attività e la cancellazione dal registro, ovvero, nei casi in cui ciò sia possibile, invita l'impresa a conformare la propria attività alla norme della legge entro il termine fissatole dalla stessa camera di commercio.

5. La camera di commercio può, in qualsiasi momento, verificare la permanenza del possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione. Qualora rilevi la mancanza di uno o più di tali requisiti, si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

6. Per le attività di verifica di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, la camera di commercio si avvale della collaborazione degli uffici periferici del Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C.

7. Contro i provvedimenti della camera di commercio in materia di registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, è ammesso, entro trenta giorni dalla emanazione del provvedimento, il ricorso al presidente della giunta regionale, il quale decide nei trenta giorni successivi.

Art. 4.
Abrogazione di norme

1. Ai sensi dell'articolo 2 comma 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 3 e l'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 122.

Art. 5.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1994
Atti di Governo, registro n. 92, foglio n. 20

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 87, comma quinto, della Costituzione è il seguente:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica ... *(Omissis)*.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

(Omissis)».

— L'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*.

(Omissis).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

(Omissis)».

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990).

— I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) sono i seguenti:

«Art. 2 *(Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi)*.

(Omissis).

7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attività privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7.

9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e princìpi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa;

b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione e, uniformazione dei relativi tempi di conclusione;

d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti;

g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale;

h) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo.

(Omissis)».

— Il testo della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è il seguente:

«Art. 1 *(Attività di autoriparazione)*. — 1. Al fine di raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la presente legge disciplina l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, di seguito denominata "attività di autoriparazione".

2. Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi. Non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonché l'attività di commercio di veicoli.

3. Ai fini della presente legge l'attività di autoriparazione si distingue nelle attività di:

a) meccanica e motoristica;

b) carrozzeria;

c) elettrauto;

d) gommista.

Art. 2 *(Registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione)*. — 1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione. Il registro è articolato in quattro sezioni, ciascuna relativa ad una delle attività di cui al comma 3 dell'articolo 1, e in un elenco speciale delle imprese di cui all'articolo 4.

2. L'esercizio dell'attività di autoriparazione è consentito esclusivamente alle imprese iscritte nel registro di cui al comma 1, ferme restando le disposizioni vigenti comunque riferibili all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge, ivi comprese quelle in tema di autorizzazioni amministrative, di tutela dagli inquinamenti e di prevenzione degli infortuni.

3. Ciascuna impresa può essere iscritta in una o più sezioni del registro di cui al comma 1, in relazione all'attività effettivamente esercitata. Non è consentito esercitare attività di autoriparazione che non siano di pertinenza della o delle sezioni del registro di cui al comma 1 in cui l'impresa è iscritta, salvo il caso di operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto all'attività principale.

Art. 3 *(Iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione)*. — 1. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2, l'impresa deve documentare la sussistenza dei requisiti seguenti:

a) disponibilità di spazi e di locali, per la cui utilizzazione in relazione all'attività siano state acquisite le prescritte autorizzazioni amministrative, idonei a contenere i veicoli oggetto di intervento e le attrezzature e le strumentazioni occorrenti per l'esercizio dell'attività;

b) dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni, occorrenti per l'esercizio dell'attività, indicate in apposite tabelle approvate, dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Tali tabelle sono periodicamente aggiornate con la medesima procedura;

c) designazione di un responsabile tecnico, anche nella persona del titolare dell'impresa, per ciascuna delle attività per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione nell'apposita sezione del registro di cui all'articolo 2, in possesso dei requisiti personali e tecnico-professionali di cui all'articolo 7;

d) sede dell'impresa nella provincia cui si riferisce il registro delle imprese esercenti l'attività di autoriparazione nel quale viene chiesta l'iscrizione.

2. La perdita di uno o più dei requisiti di cui al comma 1 comporta la cancellazione dal registro di cui all'articolo 2.

3. La commissione di cui all'articolo 9 delibera sulle domande di iscrizione nel registro di cui all'articolo 2 entro sessanta giorni.

4. Contro il mancato accoglimento delle domande di cui al comma 3 è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale; contro la decisione del presidente della giunta regionale è ammesso ricorso in sede giurisdizionale.

Art. 4 *(Imprese esercenti in prevalenza attività di commercio di veicoli)*. — 1. L'esercizio dell'attività di autoriparazione, con carattere strumentale o accessorio, è consentito anche ad imprese esercenti in prevalenza attività di commercio di veicoli.

2. Le imprese di cui al comma 1, per poter esercitare, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione, devono essere iscritte in uno speciale elenco del registro di cui all'articolo 2, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 3.

Art. 5 *(Iscrizione nell'albo degli artigiani o nel registro delle ditte)*. — 1. L'iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione costituisce titolo per l'iscrizione dell'impresa nel registro delle ditte, di cui all'articolo 50 del testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, ovvero nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443. In caso di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, l'imprenditore deve essere in possesso personalmente di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma 2 dell'articolo 7 della presente legge. All'accertamento dell'iscrizione dell'impresa nel registro di cui all'articolo 2 della presente legge, nonché all'accertamento del possesso, da parte dell'impresa, dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della citata legge n. 443 del 1985, procedono le commissioni provinciali per l'artigianato di cui agli articoli 9 e 10 della stessa legge n. 443 del 1985.

Art. 6 *(Obblighi del proprietario o possessore di veicoli o di complessi di veicoli a motore)*. — 1. Il proprietario o possessore dei veicoli o dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1 dell'articolo 1 deve avvalersi, per la manutenzione e la riparazione dei medesimi, di imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 2, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1 e fatta eccezione per gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione.

Art. 7 *(Responsabile tecnico)*. — 1. Il responsabile tecnico di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 3 deve possedere i seguenti requisiti personali:

a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità europea, ovvero di uno Stato, anche non appartenente alla Comunità europea, con cui sia operante la condizione di reciprocità;

b) non avere riportato condanne e non essere sottoposto a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio dell'attività di autoriparazione;

c) essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività in base a certificazione rilasciata dall'ufficiale sanitario del comune di esercizio dell'attività.

2. Il responsabile tecnico deve inoltre possedere almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:

a) avere esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni; tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività diverso da quelli di cui alla lettera *c)* del presente comma;

b) avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni;

c) avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea.

3. I programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di cui alla lettera *b)* del comma 2 sono ispirati a criteri di uniformità a livello nazionale e sono definiti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Art. 8 *(Soggetti iscritti nel ruolo degli artigiani qualificati della provincia autonoma di Bolzano).* — 1. L'iscrizione nel ruolo degli artigiani qualificati di cui all'articolo 12 del testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano del 9 novembre 1990, n. 28, è equiparata, ove la qualificazione artigiana concerna l'attività di autoriparazione, al possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma 2 dell'articolo 7 della presente legge, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione.

Art. 9 *(Commissione per il registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione).* — 1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita, con deliberazione della giunta camerale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione per il registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione. La commissione dura in carica quattro anni ed è composta:

a) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato, che la presiede;

b) da due rappresentanti del Ministero dei trasporti, di cui uno in rappresentanza dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, designati dal Ministro dei trasporti;

c) da un rappresentante della giunta regionale;

d) da cinque esercenti l'attività di autoriparazione in rappresentanza delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano regionale, designati con riguardo alle attività di cui al comma 3 dell'articolo 1;

e) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. La commissione di cui al comma 1:

a) compila e aggiorna il registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione e delibera sulle relative domande di iscrizione;

b) accerta il possesso e verifica la conservazione dei requisiti di cui agli articoli 3 e 7;

c) rilascia le attestazioni di iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, con specifica indicazione della o delle sezioni ovvero dell'elenco speciale in cui l'impresa è iscritta;

d) delibera la cancellazione dal registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione che abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;

e) propone alle competenti autorità provinciali o regionali le sanzioni da applicare per le violazioni della presente legge, eccezion fatta per quelle di cui all'articolo 12.

3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono autorizzate ad istituire una tassa per diritto di segreteria determinata in misura tale da assicurare piena copertura agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 2 e del comma 1 del presente articolo.

Art. 10 *(Vigilanza e sanzioni).* — 1. Le province e i comuni vigilano sull'applicazione della presente legge.

2. L'esercizio dell'attività di autoriparazione da parte di una impresa non iscritta nel registro di cui all'articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimilioni a lire trentamilioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita.

3. L'esercizio, da parte di una impresa, di attività di autoriparazione di pertinenza di sezioni del registro di cui all'articolo 2 diverse da quella in cui l'impresa è iscritta è punito, salvo il caso di operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto all'attività principale, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita. Se la violazione sia ripetuta, si fa luogo alla cancellazione dell'impresa dal registro di cui all'articolo 2.

4. Chiunque viola la disposizione di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire cinquecentomila.

Art. 11 *(Responsabilità delle imprese esercenti attività di autoriparazione).* — 1. Ferma restando la responsabilità civile, le imprese esercenti attività di autoriparazione sono responsabili, ai sensi del comma 2, degli interventi effettuati.

2. Il Ministro dei trasporti definisce con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere di una commissione di esperti da lui nominata, le garanzie, e la relativa durata, che le imprese esercenti attività di autoriparazione prestano, obbligatoriamente e inderogabilmente, nei confronti dei committenti, all'atto della assunzione dell'incarico, in ordine agli interventi effettuati e alla relativa qualità.

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabilite le sanzioni per l'inadempimento delle garanzie prestate. Per gli inadempimenti di particolare gravità, è stabilita la sanzione della sospensione da tre a sei mesi o della cancellazione dell'impresa dal registro di cui all'articolo 2.

Art. 12 *(Concessione, ad imprese esercenti attività di autoriparazione, di compiti di revisione periodica dei veicoli a motore e dei rimorchi).* — 1. Al fine di assicurare l'effettuazione delle revisioni periodiche dei veicoli a motore e dei rimorchi, di cui all'articolo 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'articolo 5 della legge 24 marzo 1980, n. 85, entro i termini stabiliti ai sensi del medesimo articolo, e in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti, il Ministro dei trasporti, nelle province individuate con proprio decreto, può affidare, in concessione quinquennale, le revisioni periodiche dei veicoli a motore e dei rimorchi capaci di contenere al massimo sedici posti, compreso quello del conducente, ovvero con peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, ad imprese esercenti attività di autoriparazione iscritte nel registro di cui all'articolo 2 della presente legge e in possesso delle attrezzature e delle strumentazioni necessarie per le operazioni di revisione.

2. Il Ministro dei trasporti definisce con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le attrezzature e le strumentazioni di cui al comma 1, nonché le operazioni e le modalità tecniche ed amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al medesimo comma.

3. La Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti effettua periodici controlli presso le officine delle imprese di cui al comma 1 e controlli, anche a campione, sui veicoli a motore e sui rimorchi sottoposti a revisione presso le imprese medesime. I controlli presso le officine sono effettuati dagli impiegati di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 1978, n. 625, come sostituito dall'articolo 17 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, e con le modalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 19 della stessa legge n. 870 del 1986. L'importo delle spese a carico delle officine è versato in conto corrente postale ed affluisce alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo n. 3566 dello stato di previsione dell'entrata, la cui denominazione è conseguentemente modificata con decreto del Ministro del tesoro.

4. Qualora, in occasione dei controlli di cui al comma 3, si accerti che l'impresa non dispone delle attrezzature e delle strumentazioni di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti revoca la concessione di cui al medesimo comma 1.

5. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, determina le tariffe per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei rimorchi effettuate dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti e dalle imprese di cui al comma 1, nonché le tariffe per i controlli periodici presso le officine effettuati, dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti, ai sensi del comma 3. Le tariffe sono determinate in misura tale da assicurare il mantenimento del livello di gettito per l'erario accertato nell'esercizio finanziario antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Le imprese di cui al comma 1, ai fini dell'annotazione, sulla carta di circolazione, delle revisioni dei veicoli a motore e dei rimorchi effettuate, trasmettono, al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti, entro il termine e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) la carta di circolazione del veicolo a motore o del rimorchio;

b) la certificazione della revisione effettuata, con indicazione delle operazioni di revisione e degli interventi prescritti eseguiti;

c) l'attestazione del pagamento, da parte dell'utente, delle tariffe per le operazioni di revisione eseguite.

7. Gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti annotano, sulla carta di circolazione del veicolo a motore o del rimorchio, entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 6, la revisione effettuata. Dopo tale adempimento, la carta di circolazione è a disposizione, presso i suddetti uffici, per il ritiro a cura delle imprese di cui al comma 1, che provvedono alla restituzione all'utente.

8. Fino all'annotazione, sulla carta di circolazione del veicolo a motore o del rimorchio, della revisione effettuata, la certificazione di cui alla lettera *b)* del comma 6 sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione.

9. Il sesto comma dell'articolo 55 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959, è sostituito dal seguente:

"Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla revisione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire cinquecentomila. La sanzione è del pagamento di una somma da lire seicentomila a lire unmilione se la violazione è ripetuta".

10. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) le sanzioni amministrative, ivi compresa l'eventuale revoca della concessione di cui al comma 1, applicabili, alle imprese di cui al medesimo comma, nel caso di rilascio di false certificazioni o attestazioni di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 6 o di revisioni effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti;

b) le sanzioni amministrative applicabili, alle imprese di cui al comma 1, per la violazione degli obblighi di trasmissione, al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti, della documentazione di cui al comma 6.

Art. 13 *(Disposizioni transitorie)* — 1. In sede di prima applicazione, sono iscritte nel registro di cui all'articolo 2 le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le attività di cui all'articolo 1, e le attività specializzate ad esse assimilabili, essendo iscritte nel registro delle ditte di cui all'articolo 50 del citato testo unico approvato con regio decreto n. 2011 del 1934 ovvero nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della citata legge n. 443 del 1985.

2. Le imprese di cui al comma 1 designano, entro centottanta giorni dalla data di iscrizione nel registro di cui all'articolo 2, il responsabile tecnico di cui all'articolo 7.

3 Nel caso delle imprese artigiane iscritte nell'albo di cui all'articolo 5 della citata legge n. 443 del 1985, e in sede di prima applicazione della presente legge, il responsabile tecnico può essere designato, anche in difetto dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma 2 dell'articolo 7, nella persona del titolare, ovvero nelle persone di un socio o di un familiare partecipante alla impresa o di un dipendente la cui partecipazione diretta al processo di lavorazione per almeno tre anni negli ultimi cinque anni sia attestata mediante dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

4. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese di cui al comma 1 documentano, alla commissione di cui all'articolo 9, pena la cancellazione dal registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 3».

Nota all'art. 1:

— Per il testo della legge 5 febbraio 1992, n. 122, si vedano le precedenti note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo della legge 5 febbraio 1992, n. 122, si vedano le precedenti note alle premesse.

— Il testo dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è il seguente:

«Art. 18 *(Finanziamento delle camere di commercio)*. 1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante:

a) i contributi a carico del bilancio dello Stato quale corrispettivo per l'esercizio di funzioni di interesse generale svolte per conto della pubblica amministrazione;

b) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 3, 4 e 5;

c) i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale;

d) le entrate e i contributi derivanti da legge statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere di commercio;

e) i diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;

f) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati;

g) altre entrate e altri contributi.

2. Le voci e gli importi dei diritti di segreteria di cui alla lettera *e)* del comma 1 sono modificati e aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi.

3. Il Ministro del tesoro su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina e aggiorna, con proprio decreto, da emanare entro il 30 giugno dell'anno precedente, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale di cui all'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, dovuto ad ogni singola camera di commercio e a carico di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 8.

4. Il diritto annuale di cui al comma 3 è determinato in base al seguente metodo:

a) individuazione del fabbisogno finanziario necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonché a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni;

b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera *a)* di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle camere di commercio nell'espletamento delle funzioni amministrative, sentita l'Unioncamere;

c) copertura del fabbisogno determinato secondo quanto stabilito dalle lettere *a)* e *b)* mediante diritti annuali fissi per le ditte individuali, le società di persone, le società cooperative e i consorzi, e diritti annuali differenziati in relazione al capitale sociale per le altre società.

5. Con il decreto di cui al comma 3, si determinano una quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere, nonché criteri per la ripartizione del fondo stesso tra le camere di commercio, al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.

6. Per il cofinanziamento di iniziative aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza, le camere di commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, possono aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo del 20 per cento».

Note all'art. 3:

— Per il testo della legge 5 febbraio 1992, n. 122, si vedano le precedenti note alle premesse.

— L'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è il seguente:

«Art. 1 *(Istituzione dell'albo)*. — Presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è istituito un albo che assume la denominazione di «Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi».

Presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione sono istituiti gli albi provinciali che nel loro insieme formano l'albo nazionale.

L'iscrizione nell'albo è condizione necessaria per l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

Gli albi sono pubblici.

Presso ciascun albo è istituita una sezione speciale alla quale sono iscritte le cooperative a proprietà divisa e i consorzi regolarmente costituiti il cui scopo sociale sia quello di esercitare l'autotrasporto anche od esclusivamente con i veicoli in disponibilità delle imprese socie.

I requisiti e le condizioni di cui all'articolo 13 della presente legge, in quanto applicabili alle cooperative e ai consorzi indicati nel precedente comma, si ritengono soddisfatti se posseduti dalle imprese socie.

Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le modalità e la documentazione necessarie alla dimostrazione del rapporto associativo, nonché le norme per l'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma».

Note all'art. 4:

— Per l'articolo 8, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si vedano le precedenti note alle premesse.

— Per l'articolo 3, commi 3 e 4, e per l'articolo 9 della legge 5 febbraio 1993, n. 122, si vedano le precedenti note alle premesse.

94G0370

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. **388**.

Regolamento recante semplificazione del procedimento di risarcimento dei danni provocati a persone e a cose a seguito di operazioni di polizia giudiziaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;

Visto l'articolo 14 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto l'articolo 7 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1994;

Acquisito il parere della competente commissione della Camera dei deputati;

Considerato che i termini per l'emissione del parere della competente commissione del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è scaduto in data 6 aprile 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 marzo 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Presentazione della richiesta di risarcimento danni

1. La richiesta in via amministrativa di risarcimento dei danni conseguenti all'espletamento di servizi di ordine pubblico e ad operazioni di polizia giudiziaria deve essere inoltrata alla questura nel cui territorio l'evento dannoso si è verificato o al comando provinciale dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente quando l'evento dannoso si è verificato in occasione dell'intervento di militari dell'Arma dei carabinieri.

2. Qualora la domanda venga presentata ad un'autorità incompetente a riceverla ai sensi del precedente comma, quest'ultima la trasmette a quella ritenuta competente.

Art. 2.

Istruttoria delle richieste di risarcimento dei danni

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, gli uffici di cui all'articolo 1 acquisiscono il rapporto di servizio del personale operante e istruiscono la richiesta corredandola di una analitica relazione contenente la descrizione dell'operazione, della dinamica dei fatti e dei luoghi dove si sono svolti, l'indicazione del personale che ha diretto o disposto le operazioni, le deposizioni testimoniali, i rilievi o accertamenti tecnici ed ogni altro utile elemento di valutazione, trasmettendo gli atti alla Prefettura territorialmente competente.

2. Il termine previsto dal comma 1 è sospeso nel caso in cui il segreto istruttorio su indagini in corso non permetta di acquisire elementi sufficienti per la redazione del rapporto e inizia nuovamente a decorrere nel caso in cui siano cessati tali impedimenti.

Art. 3.

Richiesta di pareri

1. La prefettura, entro venti giorni dal ricevimento degli atti, verifica la completezza della documentazione e la congruità della richiesta, e richiede al competente servizio del Ministero dell'interno l'autorizzazione al pagamento o alla transazione.

2. Se la richiesta, per il danno a cose e a persone, ammonta ad una somma complessivamente superiore a lire dieci milioni, la prefettura acquisisce pareri:

a) sulla fondatezza o meno della pretesa e sulla convenienza per l'amministrazione di addivenire ad una transizione, dall'Avvocatura dello Stato competente;

b) sulla congruità della somma, in caso di danno alle cose, dal competente Ufficio tecnico erariale; in caso di danno ai veicoli, dall'Ufficio motorizzazione dipendente dal Dipartimento della P.S.; in caso di danno alla persona, da un medico dei ruoli dei sanitari della polizia di Stato, esperto in medicina legale.

3. Quando sono richiesti i pareri di cui al comma 2, il termine di cui al comma 1 è di sessanta giorni.

Art. 4.

Liquidazione del danno

1. Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta istruita, il servizio competente del Ministero dell'interno predispone il provvedimento di autorizzazione al pagamento o alla transazione.

2. In caso di transazione, la prefettura provvede alla stipula dell'atto, alla registrazione presso il competente Ufficio del registro e, nei dieci giorni successivi, alla trasmissione al servizio competente del Ministero dell'interno, il quale, entro trenta giorni dalla ricezione, provvede a predisporre il provvedimento di autorizzazione al pagamento.

3. In deroga a quanto previsto dall'art. 14 regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, il prescritto parere al Consiglio di Stato sullo schema di transazione deve essere richiesto solo se il danno da liquidare ammonta ad una somma superiore a lire cinquanta milioni. Il detto limite viene annualmente elevato in riferimento ai parametri ISTAT relativi al costo della lira dei lavoratori dell'industria.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1994
Atti di Governo registro n. 92, foglio n. 2

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

L'art. 87, comma quinto, della Costituzione è il seguente:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica. *(Omissis)*.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

(Omissis)».

— L'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*.

(Omissis).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

(Omissis)».

— I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) sono i seguenti:

«Art. 2 *(Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi)*.

(Omissis).

7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attività privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7.

9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa;

b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione e, uniformazione dei relativi tempi di conclusione;

d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti;

g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale;

h) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo.

(Omissis)».

— L'articolo 14 del regio decreto n. 2440/1923 è il seguente:

«Art. 14. — Deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato prima di approvare gli atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie qualunque sia l'oggetto della controversia, quando ciò che l'amministrazione dà o abbandona sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire 4.800.000.

A formare la somma anzidetta concorrono le transazioni che siano intervenute precedentemente per lo stesso oggetto o per l'esecuzione del medesimo contratto.

Deve essere sentito il Consiglio di Stato anche per le transazioni di minore importo, quando l'amministrazione non si uniformi per esse all'avviso espresso dall'avvocatura erariale».

— L'art. 7 del regio decreto n. 773/1931 è il seguente:

«Art. 7 *(art. 6 T.U. 1926)*. — Nessun indennizzo è dovuto per i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza nell'esercizio delle facoltà ad essa attribuite dalla legge».

Nota all'art. 4

— Per il testo dell'articolo 14 del Regio decreto n. 2240/1923, si vedano le precedenti note alle premesse.

94G0310

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. **389.**

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;

Vista la legge 30 ottobre 1940, n. 1636;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 31 marzo 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dei beni culturali e ambientali;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.
Oggetto

1. I cittadini e gli enti appartenenti a Paesi extra comunitari, che intendono istituire o gestire, nel territorio italiano, scuole di qualunque ordine e grado ed organismi culturali di qualunque tipo (accademie, corsi di lingue, istituti di cultura e d'arte, doposcuola, convitti, collegi, corsi di conferenze e simili) devono essere autorizzati rispettivamente dal Ministero della pubblica istruzione, ovvero dal Ministero per i beni culturali ed ambientali.

2. I cittadini e gli enti appartenenti alla Comunità europea, che intendono istituire o gestire, nel territorio italiano, scuole di qualunque ordine e grado ed organismi culturali di qualunque tipo, hanno l'obbligo di presentare rispettivamente al Ministero della pubblica istruzione, ovvero al Ministero per i beni culturali ed ambientali, una denuncia di inizio dell'attività attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge. La denuncia di inizio dell'attività sostituisce l'atto di consenso dell'amministrazione competente. L'amministrazione verifica d'ufficio, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, l'esistenza dei presupposti richiesti dal presente regolamento, disponendo, se del caso, il divieto di prosecuzione dell'attività.

3. Gli attestati rilasciati da scuole o organismi culturali stranieri in Italia non hanno il valore legale dei titoli di studio rilasciati dalle scuole statali pareggiate o legalmente riconosciute italiane.

4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, altresì, alle scuole ed agli organismi culturali di proprietà o di diretta emanazione di persone o enti italiani indirettamente promossi da persone o enti stranieri, o da essi controllati, o che comunque abbiano con essi rapporti amministrativi.

Art. 2.
Presentazione della domanda

1. I cittadini e gli enti stranieri ai fini di cui al precedente articolo 1, devono presentare domanda al Ministero della pubblica istruzione, ovvero al Ministero per i beni culturali ed ambientali, corredata dall'indicazione del grado e del tipo di scuola o di istituzione culturale che si intende istituire e dall'indicazione della sede ove si intende istituirla.

Art. 3.
Procedimento di autorizzazione al funzionamento di istituzioni extra comunitarie

1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 1, comma 1 del presente regolamento, è concessa previo parere del Ministero degli affari esteri, che si intende favorevolmente acquisito decorsi inutilmente quarantacinque giorni dalla richiesta.

2. Le domande presentate dai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 1 del presente regolamento, si considerano accolte, ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora non venga comunicato agli interessati un provvedimento di diniego entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 4.
Attività di vigilanza

1. La vigilanza ed il controllo sulle scuole e sugli organismi culturali di cui al precedente articolo 1 spettano rispettivamente al Ministero della pubblica istruzione ovvero al Ministero per i beni culturali ed ambientali. Il Ministero competente può richiedere ai soggetti interessati di fornire le notizie necessarie allo svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo.

2. Il Ministero competente ai sensi del comma 1 può, con provvedimento motivato, ordinare la soppressione di quegli organismi culturali e la chiusura di quelle scuole che non fossero ritenute idonee a continuare la propria attività qualora vengano accertate violazioni delle disposizioni delle leggi o dei regolamenti vigenti.

3. In casi di urgenza determinata da particolari contingenze, il prefetto competente per territorio può, con provvedimento motivato, ordinare la chiusura provvisoria di scuole ed organismi di cui al precedente articolo 1, informandone immediatamente il Ministero della pubblica istruzione ovvero il Ministero per i beni culturali ed ambientali, per gli accertamenti previsti dal comma 2 di quest'articolo. In tali casi, il Ministero competente ai sensi del comma 1 può ordinare la soppressione o la chiusura definitiva entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento prefettizio, trascorsi i quali il provvedimento prefettizio si intende revocato.

Art. 5.

Verifiche periodiche

1. Il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro per i beni culturali ed ambientali verificano periodicamente la funzionalità, la trasparenza e la speditezza dei procedimenti disciplinati dal presente regolamento e adottano tutte le misure di propria competenza per l'adeguamento della relativa disciplina ai principi ed alle disposizioni delle leggi 7 agosto 1990, n. 241, 24 dicembre 1993, n. 537 e a quelle del presente regolamento.

2. Ai fini delle verifiche di cui comma precedente, i Ministri della pubblica istruzione e per i beni culturali ed ambientali promuovono iniziative dirette ad acquisire la valutazione dei cittadini interessati ai servizi resi dall'amministrazione.

3. I risultati delle verifiche svolte e le misure adottate in esito ad esse sono illustrate in una apposita relazione che viene inviata, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 6.

Modificazioni ed abrogazioni

1. Il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro per i beni culturali ed ambientali hanno facoltà di fissare, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, termini procedimentali inferiori a quelli massimi previsti dal presente regolamento.

2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la legge 30 ottobre 1940, n. 1636, recante: «Disciplina delle scuole e delle istituzioni culturali straniere in Italia».

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

JERVOLINO RUSSO, *Ministro della pubblica istruzione*

RONCHEY, *Ministro per i beni culturali ed ambientali*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1994
Atti di Governo, registro n. 92, foglio n. 24

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione è il seguente:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica *(Omissis)*.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

(Omissis)».

— L'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*

(Omissis).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

(Omissis)».

— La legge 7 agosto 1990, n. 241 reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990).

— I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) sono i seguenti:

«Art. 2 *(Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi)*. —

(Omissis).

7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attività privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7.

9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa;

b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione, e uniformazione dei relativi tempi di conclusione;

d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti;

g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale;

h) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo.

(Omissis)».

— Il testo della legge n. 1636/1940 (Disciplina delle scuole e delle istituzioni culturali straniere in Italia) è il seguente:

«Art. 1. — I cittadini e gli enti stranieri, che intendono istituire o gestire, nel territorio del regno, scuole di qualunque ordine e grado, ed organismi culturali di qualunque tipo (accademie, corsi di lingue, istituti di cultura e d'arte, doposcuola, convitti, collegi, pensionati, corsi di conferenze e simili) devono essere muniti di una speciale autorizzazione governativa. Le domande di autorizzazione devono essere presentate al Prefetto della provincia che le trasmette al Ministero degli affari esteri, il quale, sentito l'ente nazionale dell'insegnamento medio e superiore (E.N.I.M.S.) di cui alla legge 5 gennaio 1939, n. 15, le inoltra al Ministero della educazione nazionale che delibererà sulla concessione dell'autorizzazione».

«Art. 2. — Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche a quelle scuole e a quegli organismi culturali di proprietà o diretta emanazione di persone od enti italiani, indirettamente promossi da essi o persone straniere o che siano controllati da tali enti o persone o che comunque con essi abbiano rapporti amministrativi».

«Art. 3. — La vigilanza ed il controllo sulle scuole e sugli organismi culturali di cui ai precedenti artt. 1 e 2, sono affidate all'E.N.I.M.S., che li eserciterà in conformità delle disposizioni che gli saranno impartite dal Ministro per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro per gli affari esteri».

«Art. 4. — Le scuole e le istituzioni culturali straniere, già esistenti nel regno al momento dell'entrata in vigore della presente legge, dovranno chiedere nei modi previsti dal precedente art. 1, e non oltre mesi tre dalla data di pubblicazione della presente legge, l'autorizzazione a proseguire nella propria attività».

«Art. 5. — Il Ministro per l'educazione nazionale può con proprio decreto, emanato di concerto col Ministro per gli affari esteri, sentito il parere dell'E.N.I.M.S., ordinare la soppressione di quegli organismi culturali e la chiusura di quelle scuole straniere che, a suo giudizio, non fossero ritenute idonee a continuare la propria attività. In casi, però, di urgenza determinata da particolari contingenze, il Prefetto competente per territorio può ordinare la chiusura provvisoria di scuole od organismi culturali stranieri, informandone l'E.N.I.M.S. ed i competenti Ministeri».

«Art. 6. — Le scuole e gli organismi culturali stranieri istituiti a seguito di accordi internazionali, continueranno a svolgere la propria attività nel modo indicato nei detti accordi.

Saranno tuttavia tenuti a fornire all'E.N.I.M.S. tutte le notizie che da questo saranno ad essi eventualmente richieste».

«Art. 7. — Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano alle istituzioni contemplate nell'art. 39 del concordato fra la Santa Sede e l'Italia».

«Art. 8. — La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'articolo 20 della legge n. 241/1990 è il seguente:

«Art. 20. — 1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità del rispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento. In tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, l'amministrazione competente può annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

2. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede comunque all'adozione dell'atto.

3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo».

Note all'art. 5:

— Per la legge n. 241/1990 si vedano le precedenti note alle premesse:

Per l'articolo 2 della legge n. 537/1990, si vedano le precedenti note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Per l'articolo 2 della legge n. 537/1990, si vedano le precedenti note alle premesse.

— Per il testo della legge n. 1636/1940, si vedano le precedenti note alle premesse.

94G0316

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. **390**.

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi di approvazione delle deliberazioni degli enti autonomi fieristici vigilati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di riconoscimento della qualifica di internazionale delle manifestazioni fieristiche, di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche e di emanazione del calendario ufficiale delle manifestazioni fieristiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7;

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Sentita la conferenza Stato-regioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 marzo 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di approvazione delle deliberazioni adottate dagli enti autonomi fieristici vigilati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il procedimento di riconoscimento della qualifica di internazionale delle manifestazioni fieristiche e il procedimento di emanazione del calendario ufficiale delle manifestazioni fieristiche di rilievo nazionale ed internazionale, contenuti nell'elenco n. 4, allegato al testo della legge 24 dicembre 1993, n.537.

2. Esso regola, altresì, il procedimento di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche, connesso ai procedimenti indicati nel comma precedente, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

3. Il presente regolamento costituisce, altresì, atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Art. 2.

Attribuzione della qualifica ed autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche

1. Le manifestazioni fieristiche qualificate di rilevanza internazionale, nazionale o regionale sono autorizzate annualmente e inserite nei calendari pubblicati ai sensi dell'art. 3.

2. Il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche è di competenza:

a) del Ministero dell'industria, commercio e artigianato, per le manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale;

b) delle regioni, per le manifestazioni di rilevanza nazionale, regionale o locale.

3. L'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche è di competenza:

a) del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per le manifestazioni fieristiche riconosciute di rilevanza internazionale organizzate direttamente dagli enti autonomi fieristici di Milano, Verona e Bari;

b) delle regioni, per le altre manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nonché per quelle di rilevanza nazionale, regionale o locale.

4. Le domande per ottenere il riconoscimento della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e l'autorizzazione al suo svolgimento sono presentate agli organi competenti entro il 30 settembre del primo dei due anni precedenti a quello in cui la manifestazione si deve svolgere. Entro lo stesso termine può essere presentata domanda alla regione, per ottenere, in subordine, il riconoscimento di qualifica diversa nel caso di diniego di riconoscimento della qualifica internazionale.

5. La qualifica di internazionale è attribuita entro il 1° febbraio dell'anno precedente a quello in cui la manifestazione fieristica si svolge. Il provvedimento è comunicato alle regioni.

6. I provvedimenti di autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche riconosciute di rilevanza internazionale di competenza regionale sono adottati dalle regioni entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 5 ed inviati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

7. Entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello in cui le manifestazioni si devono svolgere, le regioni inviano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'elenco delle manifestazioni fieristiche riconosciute di rilevanza nazionale ed autorizzate.

Art. 3.

Calendario annuale delle manifestazioni fieristiche

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base dei provvedimenti adottati di riconoscimento della qualifica e di autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza

internazionale e nazionale, redige il relativo calendario annuale, che è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui le manifestazioni si devono svolgere.

2. Le regioni provvedono entro il 30 dicembre di ogni anno alla pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza regionale per le quali è stata riconosciuta la qualifica e concessa l'autorizzazione allo svolgimento.

Art. 4.

Concomitanza di manifestazioni

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini della elaborazione e tutela del calendario di cui all'art. 3, assicura la razionalizzazione ed il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche, secondo i criteri e le procedure di seguito indicati.

2. Non possono essere autorizzate fiere specializzate di rilevanza internazionale o nazionale nelle stesse categorie merceologiche, che si svolgano, anche solo in parte, in concomitanza tra loro, o nei quindici giorni precedenti o successivi.

3. Non possono essere autorizzate, nelle stesse categorie merceologiche, fiere specializzate di rilevanza regionale o locale che si svolgano, anche solo in parte, in concomitanza con manifestazioni fieristiche internazionali o nazionali realizzate nella medesima regione.

4. Le regioni inviano, entro il 31 marzo dell'anno precedente a quello in cui le manifestazioni si svolgono, gli elenchi delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale che intendono autorizzare, con l'indicazione delle categorie e dei settori merceologici interessati e delle date di svolgimento, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che verifica entro i successivi sessanta giorni che lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche avvenga in conformità delle disposizioni di cui al comma 1. Decorso tale termine, le regioni attribuiscono la qualifica alla manifestazione fieristica e ne autorizzano lo svolgimento. In caso di difformità dello svolgimento delle manifestazioni fieristiche dalle disposizioni di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato convoca una conferenza di servizi con le regioni interessate, al fine di raggiungere le opportune intese, entro il 30 giugno. Qualora tali intese non siano raggiunte, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, nei trenta giorni successivi, a rimettere la situazione di difformità al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'assunzione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, delle determinazioni definitive. Le determinazioni assunte sono comunicate a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alle regioni, affinché queste vi diano attuazione.

Art. 5.

Vigilanza sugli enti autonomi fieristici

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita la vigilanza sull'attività degli enti fieristici di rilievo internazionale di Milano, Bari e Verona, secondo modalità idonee ad assicurare, nel rispetto dell'autonomia degli enti medesimi, che la gestione sia ispirata a criteri di efficienza ed efficacia in rapporto ai risultati da perseguire. A tal fine sono adottate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quello per la funzione pubblica, conseguenziali modifiche agli statuti degli enti vigilati. Gli enti predetti trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dalla loro approvazione, le delibere relative al bilancio preventivo e alle sue variazioni, al conto consuntivo ed all'assunzione degli impegni di spesa pluriennali. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dal ricevimento delle predette delibere, può rinviare le stesse all'Ente, con osservazioni, per un nuovo esame.

2. I restanti enti fieristici sono vigilati dalle regioni secondo le modalità ispirate ai criteri di cui al comma 1. Le regioni promuovono le conseguenziali modifiche nel rispetto dei principi fissati con deliberazione del Consiglio dei Ministri da adottare, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 22 luglio 1975, n. 382, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1994
Atti di Governo, registro n. 92, foglio n. 25

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Note alle premesse

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione è il seguente

«Art 87. — Il Presidente della Repubblica *(Omissis)*.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

(Omissis)»

— L'art 17, comma 2, della legge n 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente·

«Art 17 (*Regolamenti*)

(Omissis)

2 Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari

(Omissis)»

I commi 7, 8 e 9 dell'art 2 della legge n 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) sono i seguenti

«Art. 2 *(Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi)*

(Omissis)

7 Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attività privata o pubblica Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni permanenti competenti per materia Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

8 Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7.

9 I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi·

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa,

b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione, e uniformazione dei relativi tempi di conclusione,

d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n 29, e successive modificazioni;

f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti;

g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale;

h) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo

(Omissis)».

— Il testo del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n 454, è il seguente.

«Art. 1 — Le esposizioni e mostre d'arte, le fiere di campioni e le esposizioni o mostre d'indole agricola, industriale o commerciale a carattere interprovinciale, nazionale o internazionale sono autorizzate con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il Comitato permanente di cui alla legge 5 dicembre 1932, n. 1734, e di concerto con il Ministro per l'educazione nazionale per le esposizioni e mostre d'arte e con il Ministro per l'agricoltura e foreste per quanto riguarda le manifestazioni di carattere agricolo.

Le manifestazioni predette sono sottoposte al controllo del Ministero delle corporazioni che lo eserciterà di concerto col Ministero delle finanze per le manifestazioni che fruiscono di contributo da parte dello Stato. Quelle di indole agricola e quelle di arte sono controllate rispettivamente dal Ministero dell'agricoltura e foreste e da quello dell'educazione nazionale.

Le mostre, fiere ed esposizioni a carattere provinciale e locale, sono sottoposte al controllo dei consigli provinciali dell'economia corporativa.

Con decreto di autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo sarà provveduto alla concessione delle facilitazioni ferroviarie e doganali ai sensi dell'art. 3 del regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, di concerto con i Ministeri delle finanze e delle comunicazioni.

Art. 2. — Gli enti costituiti per la organizzazione periodica di fiere, mostre ed esposizioni, di cui al primo comma del precedente articolo, debbono essere legalmente riconosciuti.

Il Ministro per le corporazioni, in casi eccezionali, e nell'interesse del migliore andamento degli enti predetti, può affidarne l'amministrazione straordinaria ad un suo commissario.

Le mostre, fiere ed esposizioni a carattere interprovinciale possono essere organizzate anche da enti pubblici già riconosciuti dallo Stato.

Gli enti di cui al primo comma del presente articolo potranno essere sciolti qualora risulti che essi non dispongano di mezzi adeguati agli scopi che si propongono.

Art. 3. — Lo statuto degli enti previsti dal primo comma del precedente articolo, deve indicare:

a) lo scopo che l'ente si propone;

b) il capitale di fondazione;

c) gli organi della amministrazione.

Il Presidente dell'ente è nominato dal Capo del Governo.

Il segretario generale dell'ente è nominato, su proposta del presidente, dal Ministro per le corporazioni, sentito il comitato permanente di cui alla legge 5 dicembre 1932, n. 1734.

Art. 4. — Gli enti previsti dall'art. 2 del presente decreto devono annualmente sottoporre all'approvazione del Ministero delle corporazioni il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Devono essere altresì sottoposti all'approvazione del Ministero delle corporazioni le deliberazioni che impegnino il bilancio per oltre un esercizio.

Art. 5. — In caso di scioglimento di enti autonomi costituiti per la organizzazione di mostre, fiere ed esposizioni, gli atti che venissero stipulati per operare il passaggio dei beni di detti enti a favore di enti pubblici, sono soggetti alle tasse fisse minime del registro ed ipotecarie, quando i beni stessi restino destinati a manifestazioni analoghe a quella originaria.

Art. 6. — È istituito presso il Ministero delle corporazioni il calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali, nazionali ed interprovinciali, autorizzate ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

Il calendario sarà approvato con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste per quanto riguarda le manifestazioni d'indole agricola, e col Ministro per l'educazione nazionale per le esposizioni e mostre d'arte, entro il mese di dicembre di ciascun anno e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il calendario conterrà le seguenti indicazioni:

a) luogo in cui si effettua la manifestazione;

b) carattere di essa se cioè internazionale, nazionale, interprovinciale;

c) data d'inizio e di chiusura della manifestazione;

d) data del provvedimento di autorizzazione.

Le manifestazioni autorizzate potranno essere cancellate dal calendario ufficiale del decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il comitato permanente di cui alla legge 5 dicembre 1932, n. 1734, e di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste per quanto riguarda le manifestazioni d'indole agricola e di concerto col Ministro per l'educazione nazionale per quanto riguarda le esposizioni e mostre d'arte.

Contro la cancellazione non è ammesso alcun gravame.

Art. 7. Non possono aver luogo durante l'anno altre fiere, mostre ed esposizioni internazionali, nazionali o interprovinciali oltre quelle indicate nel calendario ufficiale.

Art. 8. I consigli provinciali dell'economia corporativa, formeranno il calendario delle fiere, mostre ed esposizioni di carattere provinciale e locale che avranno luogo nell'anno seguente.

Nell'elenco devono essere distinte le fiere dalle mostre ed esposizioni, quelle provinciali da quelle locali, devono inoltre essere indicati il luogo, la data del provvedimento di autorizzazione e quella d'inizio e di chiusura di ciascuna delle suddette manifestazioni.

Nel mese di novembre di ogni anno i consigli provinciali dell'economia corporativa trasmetteranno al Ministero delle corporazioni copia del calendario predetto.

Disposizioni transitorie

Art. 9. Con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il comitato permanente di cui alla legge 5 dicembre 1932, n. 1734, sarà stabilito quali delle fiere permanenti già autorizzate alla data di pubblicazione del presente decreto, potranno essere conservate.

Art. 10. All'esame del comitato permanente, istituito con la legge 5 dicembre 1932, n. 1734, sono sottoposte anche le domande per la organizzazione delle esposizioni e mostre d'arte librarie, zootecniche e di carattere strettamente agricolo.

Art. 11. Ai rappresentanti dei Ministeri, indicati nella lettera *c)* dell'art. 2 della legge 5 dicembre 1932, n. 1734, di cui al precedente articolo, è aggiunto un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 12. — Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto.

Art. 13. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge».

Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, è il seguente:

«IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, comma quinto, 117, 118 e la disposizione VIII transitoria della Costituzione;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per le regioni a statuto ordinario, che all'art. 17 conferisce delega al Governo per il passaggio delle funzioni e del personale statali alle regioni;

Sentite le regioni a statuto ordinario;

Udito il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1. Sono trasferite alle regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di fiere e mercati.

Il trasferimento riguarda, tra l'altro le funzioni concernenti:

a) le fiere: locali, provinciali, interprovinciali, nazionali, nonché quelle internazionali che non sono organizzate da enti riconosciuti ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454;

b) le esposizioni e mostre agricole, industriali e commerciali con esclusione di quelle internazionali e universali;

c) le esposizioni e mostre d'arte organizzate allo scopo della vendita e dell'acquisto delle opere esposte;

d) i mercati per la compravendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici.

Art. 2. Rimangono ferme le disposizioni del primo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito, senza modificazioni, nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, per quanto riguarda il riconoscimento, con decreto del Presidente della Repubblica, degli enti costituiti per l'organizzazione delle fiere con qualifica di nazionale ed internazionale.

Restano, altresì, ferme le attribuzioni degli organi statali in ordine all'ente autonomo "Mostra mercato nazionale dell'artigianato in Firenze".

Il riconoscimento di nuovi enti fieristici organizzatori di fiere internazionali potrà essere promosso anche dalle regioni nel cui territorio si effettua la fiera.

Per le altre fiere nazionali, il decreto di cui al primo comma sarà emanato per iniziativa della regione a statuto ordinario nel cui territorio si effettua la fiera.

Art. 3. Nei consigli di amministrazione degli enti costituiti per l'organizzazione delle fiere internazionali saranno inclusi due componenti designati dal consiglio regionale della regione nel cui territorio si effettua la fiera. Uno dei rappresentanti regionali fa parte della giunta esecutiva dell'ente.

Dei collegi dei revisori dei conti fa parte un revisore designato dalla giunta regionale.

Nei consigli di amministrazione degli enti costituiti per l'organizzazione di fiere classificate come nazionali saranno inclusi tre componenti designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tra i quali viene scelto il presidente dell'ente da nominare dal competente organo regionale

Nei collegio dei revisori dei conti degli enti medesimi sarà incluso un componente designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Art 4 Sono trasferite alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nella materia di cui al precedente art 1, ivi comprese le attribuzioni in ordine alla nomina dei componenti dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministro per il tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza di interessi finanziari dello Stato

Art 5 Fino a quando non sia provveduto con legge dello Stato al riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, sono conservate alle province, ai comuni ed agli altri enti locali, le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale esercitate nella materia di cui al precedente art 1

Si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della regione in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti nella materia di cui al precedente primo comma, facciano riferimento, per quanto riguarda le funzioni degli enti locali, a funzioni amministrative degli organi od uffici centrali o periferici dello Stato

Art 6 — Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine alle relazioni internazionali nella materia di cui al presente decreto

Art 7 Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di sicurezza sia degli impianti sia delle condizioni di lavoro, nonché quelle altre che, pur essendo esercitate in relazione alle attività di cui al precedente art 1, riguardano materie non comprese nell'art 117 della Costituzione

Art 8 La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni a statuto ordinario che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di intesa con il Ministro o con i Ministri competenti

L'esercizio della funzione di cui al precedente comma puo essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (C I P E) per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei ministri con il Ministro competente quando si tratti di affari particolari

I programmi delle attività fieristiche di iniziativa regionale nonché le successive modificazioni ed integrazioni dei programmi stessi sono comunicati dalle regioni al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato ai fini della formulazione di proposte per il coordinamento delle attività fra le regioni e di quelle delle regioni con quelle di competenza dello Stato

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, provvede a emanare il calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni, nazionali ed internazionali

Gli organi statali e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del Governo nella regione, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui al presente decreto.

Tra l'altro le regioni comunicano periodiche notizie sulle fiere, mostre ed esposizioni e sui mercati all'ingrosso e dati relativi alla loro attività

Art 9 — Le regioni in relazione alle esigenze derivanti dall'esercizio delle attribuzioni ad esse trasferite con il presente decreto, possono avvalersi dei servizi tecnici dello Stato operanti per funzioni non trasferite alle regioni

Lo Stato sara rimborsato delle spese sostenute per le regioni.

La misura e le modalita dei rimborsi saranno determinate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente, previa intesa con l'amministrazione interessata

Art 10 - Sotto la data in cui si effettua il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative di cui al presente decreto, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data stessa, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna regione interessata, gli atti sia degli uffici centrali che degli uffici periferici, concernenti le funzioni amministrative trasferite alle regioni con il presente decreto e relativi a questioni o disposizioni di massima inerenti alle dette funzioni amministrative e ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione di quelli disciplinati dal successivo art 11

Art 11 — La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data del trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alle regioni, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori a detto trasferimento

Resta altresi, fino alla data del 31 dicembre 1972, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n 2440, o da altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme Le somme che, alla data predetta, non risultino ancora impegnate saranno portate in aumento del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle conseguenti variazioni compensative nel conto dei residui delle amministrazioni interessate Le somme trasferite al fondo saranno assegnate entro un biennio, alle amministrazioni regionali sulla base dei criteri che il Comitato interministeriale per la programmazione economica determinerà, in relazione a quanto previsto nel secondo comma del predetto art 9 della legge n 281 e tenuto anche conto dell'originaria destinazione delle somme medesime.

Art 12 — Le riduzioni da apportare, ai sensi dell'art. 18 della legge 16 maggio 1970, n 281, allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conseguenza del trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative di cui al presente decreto restano determinate come segue:

Capitoli da ridurre
(ammontare delle riduzioni in milioni di lire)

Spese di natura operativa correnti

1632 - Contributi a favore di manifestazioni fieristiche (art. 1 della legge 18 marzo 1959, n 133) 20.

Per l'anno 1972, in relazione al disposto del decreto-legge 28 dicembre 1971, n 1121, che fissa al 1° aprile 1972, la data di inizio dell'esercizio, da parte delle regioni a statuto ordinario delle funzioni loro trasferite e quella di iscrizione nel bilancio dello Stato del fondo comune indicato all'art. 8 della legge e 16 maggio 1970, n. 281, la riduzione di stanziamento indicata nel medesimo primo comma sarà effettuata nella misura dei nove dodicesimi dell'ammontare della riduzione stessa

Art 13. — Le spese aggiuntive connesse al trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali di cui al presente decreto sono determinate, ai sensi dell'art 18 della legge 16 maggio 1970, n 281, applicando all'ammontare della riduzione di stanziamento risultante nel primo comma del precedente articolo la percentuale del venti per cento

Per l'anno 1972, l'ammontare delle spese aggiuntive, quale risulta applicando la sopra indicata misura percentuale all'importo della riduzione di stanziamento, resta determinato in milioni 3 in relazione a quanto disposto dal decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121

All'onere relativo si provvede, per l'anno medesimo, con una corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1972.

Art 14 Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto, per quanto riguarda il trasferimento delle funzioni amministrative, dalla data fissata nel decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121»

— Il testo dell'art 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n 616, è il seguente·

«Art 53 *(Competenze dello Stato)* – Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti

1) gli enti fiera internazionali di Milano, di Bari e di Verona; ferme le qualificazioni già riconosciute alla data di entrata in vigore del presente decreto, la natura internazionale di altre fiere è dichiarata con provvedimento dello Stato;

2) le esposizioni universali;

3) la formazione e la tenuta del calendario delle fiere, sentite le regioni»

Note all'art. 1:

— L'elenco n. 4, allegato al testo della legge 24 dicembre 1993, n. 537, contiene i procedimenti amministrativi da semplificare ai sensi dell'art 2, comma 7, della stessa legge. Si vedano, inoltre, le precedenti note alle premesse.

— Il testo dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, è il seguente·

«Art 3. — La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni a statuto ordinario attiene ad esigenze di carattere unitario anche con riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari Detta funzione spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro o i Ministri competenti.

L'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (C I P E) per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri con il Ministro competente quando si tratti di affari particolari

Le disposizioni di cui ai precedenti due commi sostituiscono ogni altra norma concernente l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento con particolare riguardo a quelle contenute nei decreti delegati emanati in attuazione dell'art 17 della legge 16 maggio 1970, n 281.

Gli organi statali, e le amministrazioni regionali son tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del Governo nella regione, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni»

Nota all'art. 5

— Per il testo dell'art 3 della legge 22 luglio 1975, n 382, si vedano le precedenti note all'art 1

94G0341

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. **391**.

Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di brevetto di nuova varietà vegetale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 aprile 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente regolamento

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di concessione di brevetto per nuove varietà vegetali, limitatamente alla fase dell'istruttoria di competenza dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

Art. 2.

Presentazione della domanda

1. La domanda di brevetto per nuova varietà vegetale, corredata della documentazione necessaria, deve essere depositata o inviata, mediante il servizio postale o con altro mezzo idoneo, presso l'Ufficio provinciale industria, commercio ed artigianato di Roma, che la trasmette, dopo aver provveduto alla verbalizzazione, all'Ufficio italiano brevetti e marchi.

Art. 3

Pubblicità degli atti

1. Entro sessanta giorni dalla data di deposito della domanda di brevetto, l'Ufficio italiano brevetti e marchi dà notizia del deposito mediante avviso affisso per trenta giorni sul proprio albo

2. Trascorsi trenta giorni dalla data di deposito della domanda, l'Ufficio italiano brevetti e marchi mette a disposizione del pubblico la documentazione allegata alla stessa.

Art. 4

Trasmissione degli atti al Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali e pagamento del compenso

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi accerta la regolarità formale della domanda e, trascorsi sessanta giorni per la presentazione di osservazioni da parte di terzi, trasmette la domanda, con la documentazione, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per l'espletamento degli adempimenti istruttori di competenza di tale Ministero

2. L'Ufficio comunica l'avvenuta trasmissione al richiedente mediante raccomandata con avviso di ricevimento e lo invita a versare, entro sessanta giorni, il compenso dovuto ai sensi dell'art. 22-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, ed a trasmettere al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento.

3. Trascorsi venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente senza che il richiedente abbia fornito prova dell'avvenuto pagamento del compenso, la domanda si considera abbandonata ad ogni effetto.

Art. 5.

Presentazione di controdeduzioni

1. Nell'atto di comunicazione di cui al secondo comma del precedente articolo, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, qualora siano state presentate osservazioni da parte di terzi, ne trasmette copia al richiedente entro dieci giorni, invitandolo a produrre, entro sessanta giorni, eventuali controdeduzioni al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Art. 6.

Termine per la conclusione della fase istruttoria svolta presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi

1. Il termine per la conclusione della fase dell'istruttoria che si svolge presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi è di duecentodieci giorni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda.

Art. 7.

Abrogazioni

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 9, 10, 11 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974.

Art. 8.

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1994

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1994
Atti di Governo, registro n. 92, foglio n. 26

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione è il seguente:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica ...*(Omissis).*

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

(Omissis)».

— L'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).*

(Omissis).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

(Omissis)».

— I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) sono i seguenti:

«Art. 2 *(Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi).*

(Omissis)

7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attività privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7.

9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa;

b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione e, uniformazione dei relativi tempi di conclusione;

d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti;

g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale;

h) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo.

(Omissis)».

— Il D.P.R. 12 agosto 1975, n. 974 reca: «Norme per la protezione delle nuove varietà vegetali, in attuazione della delega di cui alla legge 16 luglio 1974, n. 722» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 26 aprile 1976).

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 22-*bis* del D.P.R. 12 agosto 1975, n. 974, aggiunto con legge 14 ottobre 1985, n. 620, è il seguente:

«Art. 22-*bis.* — Per l'emissione dei pareri e l'effettuazione dei controlli tecnici previsti dai precedenti articoli 11 e 12, sono dovuti compensi previsti dalle tariffe stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, in misura corrispondente al costo del servizio.

Tali compensi sono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato a cura dei richiedenti il brevetto della nuova varietà vegetale».

Nota all'art. 7

— Il testo degli articoli 9, 10 e 11 D.P.R. 12 agosto 1975, n. 974, come modificato con legge 14 ottobre 1985, n. 620, è il seguente:

«Art. 9. — Le domande di brevetto per nuove varietà vegetali debbono essere depositate esclusivamente in Roma, presso l'Ufficio centrale brevetti; esse possono anche essere inviate mediante il servizio postale a norma dell'art 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540. Gli altri documenti concernenti le predette domande possono essere depositate presso gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei capoluoghi di provincia.

Nei sessanta giorni successivi alla data di deposito della domanda di brevetto, l'ufficio centrale brevetti dà notizia del deposito stesso mediante avviso affisso sul proprio albo per la durata di trenta giorni.

Per le domande di brevetto concernenti nuove varietà vegetali il termine previsto dall'art. 4 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, per la messa a disposizione del pubblico della documentazione è di novanta giorni a decorrere dalla data di deposito della domanda.

Nei sessanta giorni successivi al suddetto termine chiunque può comunicare all'Ufficio centrale brevetti le proprie osservazioni, in duplice copia, in merito alla brevettazione della varietà vegetale.

Art. 10. — L'Ufficio centrale brevetti accerta la regolarità formale della domanda e, qualora siano state presentate osservazioni da parte di terzi, ne trasmette copia al richiedente invitandolo a fornire le eventuali controdeduzioni.

Art. 11. — L'Ufficio centrale brevetti trasmette al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la documentazione della domanda di brevetto con le eventuali osservazioni di terzi interessati, le controdeduzioni del richiedente e con tutti gli altri eventuali elementi chiedendone il parere ai fini dell'accoglimento della domanda

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, prima di dar corso agli accertamenti di sua competenza, invita il richiedente a versare, entro il termine di tre mesi, il compenso dovuto ai sensi del successivo art. 22-*bis* ed a trasmettergli la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento

Trascorso inutilmente il termine suddetto la domanda di brevetto si considera ritirata ad ogni effetto».

94G0358

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 392.

Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;

Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1994;

Considerato che i termini per l'emissione del parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono scaduti in data 5 aprile 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 aprile 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di accertamento, riconoscimento e certificazione dei requisiti tecnico-professionali nei confronti delle imprese abilitate alla trasformazione, all'ampliamento ed alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e procedimenti collegati.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento, per «legge», si intende la legge 5 marzo 1990, n. 46; per «camera di commercio», si intende la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 3.

Denuncia di inizio di attività da parte delle imprese

1. Le imprese abilitate ai sensi dell'articolo 2 della legge che intendono esercitare alcune o tutte le attività di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 della legge, presentano, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 2, decimo comma della legge 24 dicembre 1993, n. 537, denuncia di inizio delle attività stesse indicando, con riferimento alle lettere dell'articolo 1 e alle relative singole voci, quali esse effettivamente siano e dichiarandosi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della legge.

2. Le imprese artigiane presentano la denuncia direttamente alle commissioni provinciali per l'artigianato, unitamente alla domanda di iscrizione al relativo albo ai fini del riconoscimento della qualifica artigiana; le altre imprese presentano la denuncia direttamente alla camera di commercio, che provvede all'iscrizione nel registro delle ditte di cui al testo unico 20 settembre 1934, n. 2011.

3. Le imprese alle quali siano stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento secondo modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il certificato è rilasciato, secondo competenza, dalle commissioni provinciali e dalla camera di commercio, che svolgono anche le attività di verifica di cui all'articolo 19 citato.

4. Copia della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9 della legge, sottoscritta anche dal responsabile tecnico, è inviata a cura dell'impresa alla camera di commercio nella cui circoscrizione l'impresa stessa ha la propria sede.

Art. 4.

Verifiche

1. Le verifiche previste dall'articolo 14, comma 1, della legge dovranno essere effettuate dai comuni aventi più di diecimila abitanti nella misura non inferiore al 10% del numero di certificati di abitabilità o agibilità rilasciati annualmente.

Art. 5.

Dichiarazione di conformità

1. I responsabili degli uffici tecnici delle aziende non installatrici che posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 3 della legge, e che siano preposti alla sicurezza e alla realizzazione degli impianti aziendali possono rilasciare, per tali impianti, la dichiarazione di

conformità prevista dall'articolo 9 della legge e dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.

Art. 6.

Adeguamento mediante atto di notorietà e dichiarazione sostitutiva

1. Per gli impianti comuni degli edifici di civile abitazione già conformi al dettato della legge al momento della entrata in vigore della medesima, per lavori completati antecedentemente, i responsabili dell'amministrazione degli stessi possono dimostrare l'avvenuto adeguamento mediante atto di notorietà, sottoscritto davanti ad un pubblico ufficiale, nel quale siano indicati gli adeguamenti effettuati.

2. I proprietari delle singole unità abitative che siano nella condizione di cui al comma precedente possono produrre analoga dichiarazione, che ha valore sostitutivo del certificato di conformità di cui all'articolo 9 della legge.

Art. 7.

Norme abrogate

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati gli articoli 4, 5, 15, commi 2 e 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, e gli articoli 3, e 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'agricoltura*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1994
Atti di Governo, registro n. 92, foglio n. 27

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione è il seguente:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica... *(Omissis).*

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

(Omissis)».

— L'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 17 (*Regolamenti*).

(Omissis).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

(Omissis)».

— I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) sono i seguenti:

«Art. 2 (*Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi*).

(Omissis).

7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attività privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7.

9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa;

b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione, e uniformazione dei relativi tempi di conclusione;

d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti;

g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale;

h) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo.

(Omissis)».

— La legge 5 marzo 1990, n. 46, reca: «Norme per la sicurezza degli impianti» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 1990).

- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, reca: «Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1992).

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, è il seguente:

«Art. 1 *(Ambito di applicazione)*. — 1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:

a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;

b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;

c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;

d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;

e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;

f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g) gli impianti di protezione antincendio.

2. Sono altresì soggetti all'applicazione della presente legge gli impianti di cui al comma 1, lettera *a)*, relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi».

Nota all'art. 2:

— Per la legge 5 marzo 1990, n. 46, si vedano le precedenti note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Il testo dell'articolo 2 della legge 5 marzo 1990, n. 46, è il seguente:

«Art. 2 *(Soggetti abilitati)*. — 1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo 3, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.

— Il testo dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 2, decimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è il seguente:

«Art. 19. — 1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa».

— Il testo dell'articolo 3 della legge 5 marzo 1990, n. 46, è il seguente:

«Art. 3 *(Requisiti tecnico-professionali)*. 1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 2, comma 2, sono i seguenti:

a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;

b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1».

— Il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, reca: «Testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 21 dicembre 1934).

— Il testo dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1990, n 46, è il seguente

«Art 9 *(Dichiarazione di conformità)* — 1 Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 7. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui all'articolo 6»

Nota all'art 4

Il testo dell'articolo 14, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n 46, è il seguente

«Art 14 *(Verifiche)* — 1 Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'articolo 6, comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15

(Omissis)»

Note all'art 5

Per l'articolo 9 della legge 5 marzo 1990, n 46, si vedano le precedenti note all'articolo 3

Il testo dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n 447, è il seguente

«Art. 7 *(Dichiarazione di conformità).* — 1. La dichiarazione di conformità viene resa sulla base di modelli predisposti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'UNI e il CEI

2. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche sugli impianti realizzati dagli uffici tecnici interni delle ditte non installatrici, intendendosi per uffici tecnici interni le strutture aziendali preposti all'impiantistica

3 Copia della dichiarazione è inviata dal committente alla commissione provinciale per l'artigianato o a quella insediata presso la camera di commercio»

Nota all'art 6

— Per l'articolo 9 della legge 5 marzo 1990, n 46, si vedano le precedenti note all'articolo 3

Note all'art 7

— Per l'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n 537, si vedano le precedenti note alle premesse.

Il testo dell'articolo 4 della legge 5 marzo 1990, n 46, è il seguente

«Art 4 *(Accertamento dei requisiti tecnico-professionali)* — 1. L'accertamento dei requisiti tecnico-professionali è espletato per le imprese artigiane dalle commissioni provinciali per l'artigianato. Per tutte le altre imprese è espletato da una commissione nominata dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e composta da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri dei quali un membro in rappresentanza degli ordini professionali, un membro in rappresentanza dei collegi professionali, un membro in rappresentanza degli enti erogatori di energia elettrica e di gas ed i restanti membri designati dalle organizzazioni delle categorie più rappresentative a livello nazionale degli esercenti le attività disciplinate dalla presente legge; la commissione è presieduta da un docente universitario di ruolo di materia tecnica o da un docente di istituto tecnico industriale di ruolo di materia tecnica.

2. Le imprese, alle quali siano stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15».

— Il testo dell'articolo 5 della legge 5 marzo 1990, n 46, è il seguente

«Art. 5 *(Riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali).* — 1 Hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, previa domanda da presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla commissione provinciale per l'artigianato, coloro che dimostrino di essere iscritti, alla medesima data, da almeno un anno nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n 443, come imprese installatrici o di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.

2 Hanno altresì diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, previa domanda da presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, coloro che dimostrino di essere iscritti, alla medesima data, da almeno un anno nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, come imprese installatrici o di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1»

— Il testo dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è il seguente

«Art. 15 *(Regolamento di attuazione)*

(Omissis)

2. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita una commissione permanente, presieduta dal direttore generale della competente Direzione generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un suo delegato, e composta da sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie imprenditoriali e artigiane interessate, da sei rappresentanti delle professioni designati pariteticamente dai rispettivi consigli nazionali e da due rappresentanti degli enti erogatori di energia elettrica e di gas

3. La commissione permanente di cui al comma 2 collabora ad indagini e studi sull'evoluzione tecnologica del comparto»

— Il testo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, è il seguente

«Art. 3 *(Certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali)* — 1. Il certificato di ricnoscimento dei requisiti tecnico-professionali è rilasciato alle imprese artigiane dalla commissione provinciale per l'artigianato che ha provveduto all'accertamento dei requisiti a norma dell'art. 4 della legge o al riconoscimento degli stessi a norma dell'art 5, comma 1.

2. Alle altre imprese singole o associate o al responsabile tecnico di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge, il certificato di riconoscimento è rilasciato dalla camera di commercio competente presso la quale è stata presentata la domanda di cui all'art. 5, comma 2, della legge o presso la quale si è concluso positivamente l'accertamento di cui all'art. 4 della legge ad opera della commissione nominata dalla giunta della medesima camera di commercio.

3. Il certificato è rilasciato sulla base di modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che fisserà altresì le modalità per l'effettuazione di periodiche verifiche circa la permanenza in capo alle imprese dei requisiti tecnico-professionali».

— Il testo dell'articolo 7, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, è il seguente

«Art 7 *(Dichiarazione di conformità).*

(Omissis).

3. Copia della dichiarazione è inviata dal committente alla commissione provinciale per l'artigianato o a quella insediata presso la camera di commercio».

94G0366

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1994, n. **393**.

Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione per il mantenimento di apparecchi, dispositivi e materiali a bordo di nave acquistata all'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1994;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 31 marzo 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di autorizzazione per il mantenimento di apparecchi dispositivi e materiali a bordo di nave acquistata all'estero.

2. Ai fini del presente regolamento, per «Ministero» si intende il Ministero dei trasporti e della navigazione.

Art. 2.

Oggetto del regolamento

1. Il Ministero puo autorizzare l'impiego, fino a quando non se ne renda necessaria la sostituzione, degli apparecchi, dispositivi e materiali esistenti a bordo di nave acquistata all'estero dichiarati di tipo approvato dall'autorità di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con il quale esistono particolari accordi internazionali.

Art. 3.

Presentazione della domanda

1. La domanda di autorizzazione deve essere depositata o inviata mediante il servizio postale presso il Ministero.

2. La domanda di autorizzazione deve essere corredata dalla certificazione estera attestante che gli apparecchi, dispositivi e materiali di cui all'articolo 1, erano a bordo al momento dell'acquisto della nave e che gli stessi sono conformi alla Convenzione internazionale Solas 1974 e successivi emendamenti resi esecutivi con legge 25 maggio 1980, n. 313 e con legge 4 giugno 1982, n. 438, nonché dalla relazione tecnica rilasciata dal Registro Italiano Navale attestante l'efficienza degli apparati stessi.

Art. 4.

Rilascio della autorizzazione

1. Il Ministero, esaminata la documentazione, rilascia, entro trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda, l'autorizzazione di cui all'articolo 1 del presente regolamento. Qualora il Ministero non si pronunci entro il termine di cui al comma precedente, la domanda si intende accolta.

2. Se l'autorizzazione riguarda apparecchiature radioelettriche, il Ministero d'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, rilascia, entro quaranta giorni dalla data di presentazione della domanda, l'autorizzazione stessa. Qualora il Ministero non si pronunci entro il termine stabilito, la domanda si intende accolta.

Art. 5.

Norme abrogate

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato l'articolo 11, comma 7 della legge 5 giugno 1962, n. 616.

Art. 6.

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

COSTA, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

Registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1994
Atti di Governo, registro n. 92, foglio n. 22

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Note alle premesse

L'art 87, comma quinto, della Costituzione e il seguente

«Art 87 Il Presidente della Repubblica . *(Omissis)*

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti

(Omissis)»

– L'art 17, comma 2, della legge n 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente

«Art 17 (*Regolamenti*)

(Omissis)

2 Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari

(Omissis)»

- La legge 7 agosto 1990, n 241, reca· «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990)

I commi 7, 8 e 9 dell'art 2 della legge n 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) sono i seguenti

«Art 2 *(Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi)*

(Omissis)

7 Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'art 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n 4 e dei procedimenti ad essi connessi La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attività privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

8 Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7

9 I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa,

b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento,

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione, e uniformazione dei relativi tempi di conclusione,

d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività,

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n 29, e successive modificazioni,

f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti,

g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale,

h) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo

(Omissis)».

— La legge 5 giugno 1962, n 616, reca· «Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 luglio 1962, n 168)

Note all'art 3

– La legge 25 maggio 1980, n 313, reca: «Adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione».

La legge 4 giugno 1982, n 438, reca «Adesione ai protocolli relativi alle convenzioni internazionali rispettivamente per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegati, adottati a Londra il 17 febbraio 1978, e loro esecuzione» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 1982, n 193

Note all'art 5

— Per l'articolo 2, comma 8, della legge n 537/1993, si vedano le precedenti note alla premessa

— Il testo dell'articolo 11, comma 7, della legge 5 giugno 1962, n 616 è il seguente

«Art 11

(Omissis)

Il Ministero della marina mercantile può autorizzare l'impiego, fino a quando non se ne renda necessaria la sostituzione, degli apparecchi, dispositivi e materiali esistenti a bordo di nave acquistata all'estero dichiarati di «tipo approvato» dall'autorità di uno Stato con il quale esistono particolari accordi internazionali

(Omissis)»

94G0343

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1994, n. **394.**

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di concessione di contributi a favore di attività teatrali di prosa, cinematografiche, musicali e di danza, circensi e di spettacolo viaggiante, nonché dei procedimenti di autorizzazione per l'esercizio di attività circensi e per parchi di divertimento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 2, commi 7, 8 e 9;

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1994;

Considerato che i termini per l'emissione del parere delle competenti commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono scaduti rispettivamente in data 30 marzo 1994 e 26 marzo 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 aprile 1994;

Considerato di non doversi conformare al parere del Consiglio di Stato in relazione all'art. 8, ritenendosi di conservare la disciplina vigente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

Definizione

1. Nel presente regolamento per «Amministrazione» si intende la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di concessione di contributi e finanziamenti a favore di attività teatrali di prosa, cinematografiche, musicali e di danza, circensi e di spettacolo viaggiante, nonché i procedimenti per l'esercizio di attività circensi e per parchi di divertimento.

CAPO II

PROCEDIMENTI DI CONCESSIONE

Art. 3.

Domande di concessione

1. Devono essere presentate all'Amministrazione le domande di concessione relative ai seguenti procedimenti:

a) concessione dei contributi all'attività teatrale di prosa di cui all'art. 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62 e della legge 30 aprile 1985, n. 163;

b) concessione dei contributi e dei premi di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213;

c) concessione delle sovvenzioni di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800;

d) concessione dei contributi di cui all'art. 19 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e all'art. 1 della legge 29 luglio 1980, n. 390;

e) concessione di ogni altro contributo a carico del Fondo unico per lo spettacolo.

Art. 4.

Fase istruttoria

1. L'Amministrazione determina in via generale, con proprio provvedimento da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, la documentazione che deve essere presentata con le domande per la concessione dei contributi di cui all'art. 3.

2. L'Amministrazione acquisisce i pareri obbligatori nei casi previsti dagli articoli 3, 8, 9, 14 e 27 della legge 1° marzo 1994, n. 153.

Art. 5.

Decisione

1. Entro il termine stabilito in via generale per le singole categorie di procedimenti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Amministrazione si pronuncia sulla domanda con provvedimento espresso. Il termine non può essere superiore a centocinquanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l'interessato può produrre istanza al direttore generale a cui fa capo l'unità responsabile del procedimento, il quale provvede direttamente entro trenta giorni. Se il provvedimento è di competenza del dirigente generale, l'istanza è rivolta all'organo di vertice dell'Amministrazione, che valuta se ricorrono le condizioni per l'esercizio dei poteri di avocazione regolati dall'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.

Capo III

PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE

Art. 6.

Autorizzazioni all'esercizio di attività circensi e di spettacolo viaggiante

1. Devono essere presentate all'Amministrazione le domande di autorizzazione per l'esercizio dei circhi equestri e delle singole attività dello spettacolo viaggiante incluse nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, da parte delle imprese di Paesi dell'Unione europea.

2. L'autorizzazione è rilasciata previa valutazione dei requisiti tecnico-professionali del richiedente.

3. Entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda, l'Amministrazione si pronuncia sulla domanda. L'autorizzazione si intende rilasciata se il provvedimento non è adottato entro il termine.

4. Per ogni attività autorizzata, l'Amministrazione rilascia all'esercente apposito contrassegno che dovrà essere apposto permanentemente e in maniera visibile all'interno dell'impianto.

5. L'autorizzazione è sottoposta annualmente a revisione dell'Amministrazione, secondo modalità stabilite in via generale dalla stessa con proprio provvedimento, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 7.

Imprese straniere circensi e di spettacolo viaggiante

1. Devono essere presentate all'Amministrazione le domande di autorizzazione per l'esercizio di attività circensi da parte di imprese dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante di Paesi non facenti parte dell'Unione europea.

2. La domanda deve indicare le caratteristiche del complesso, il numero e la qualifica dei componenti, le località e le date degli spettacoli.

3. La concessione del permesso di soggiorno ai componenti il complesso è subordinata al rilascio del nulla osta dell'Amministrazione.

4. Entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda, l'Amministrazione si pronuncia sulla domanda.

Art. 8.

Autorizzazione all'esercizio di parchi di divertimento

1. Devono essere presentate all'Amministrazione le domande di autorizzazione per l'esercizio dei parchi di divertimento, da parte delle imprese di Paesi dell'Unione europea.

2. L'autorizzazione è rilasciata previa valutazione dei requisiti tecnico-professionali, nonché delle capacità finanziarie e dell'anzianità di esercizio del richiedente.

3. Entro centoventi giorni dalla data di deposito della domanda, l'Amministrazione si pronuncia sulla domanda. L'autorizzazione si intende rilasciata se il provvedimento non è adottato entro il termine.

4. L'autorizzazione è sottoposta annualmente a revisione dell'Amministrazione.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono fissate le categorie dei parchi di divertimento in rapporto al numero e all'importanza dei trattenimenti e delle attrazioni installate, ferma restando l'esclusione degli apparecchi automatici e semi automatici di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

Art. 9.

Competenze del Ministero dell'interno

1. Con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8, sono fatte salve le competenze del Ministero dell'interno in materia di sicurezza.

Capo IV

NORME FINALI

Art. 10.

Verifiche periodiche

1. L'organo di vertice dell'Amministrazione verifica annualmente la funzionalità, la trasparenza e la speditezza dei procedimenti disciplinati nel presente regolamento e adotta tutte le misure di propria competenza per l'adeguamento della relativa disciplina ai principi e alle disposizioni delle leggi 7 agosto 1990, n. 241, 24 dicembre 1993, n. 537 e a quelle del presente regolamento.

2. Ai fini delle verifiche di cui al comma precedente, l'Amministrazione promuove iniziative dirette ad acquisire la valutazione dei cittadini interessati. I risultati delle verifiche svolte e le misure adottate in esito ad esse sono illustrate in una apposita relazione che viene inviata annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 11.

Controlli e sanzioni

1. Il servizio di controllo interno, istituito dall'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, compie annualmente rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti di concessione di contributi disciplinati dagli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente regolamento, non conclusi entro il termine indicato dal presente regolamento o comunque determinato ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L'inosservanza dei termini prescritti può essere valutata ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei dirigenti generali, dei dirigenti e degli altri dipendenti dall'art. 20, commi 9 e 10, e dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificati rispettivamente dall'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dall'art. 27 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.

Art. 12.
Norme abrogate

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

a) l'art. 24, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

b) gli articoli 6, 7 e 8 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

Art. 13.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1994
Atti di Governo, registro n. 92, foglio n. 28

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 87, comma quinto, della Costituzione è il seguente:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica ... *(Omissis).*

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

(Omissis)».

— L'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*

(Omissis).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

(Omissis)».

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n 192 del 18 agosto 1990).

— I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) sono i seguenti:

«Art. 2 *(Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi).*

(Omissis).

7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attività privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7.

9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa;

b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione e, uniformazione dei relativi tempi di conclusione;

d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti;

g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale;

h) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo

(Omissis)».

— La legge n 1213/1965 reca. «Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 12 novembre 1965).

Note all'articolo 3

— Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 62/1948 è il seguente.

«Art 1 — Ferma la quota del 12% prelevata dai diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi genere e sulle scommesse, per la concessione di contributi a favore degli enti ed istituzioni indicate nell'art. 7, primo comma, del decreto legislativo 30 maggio 1946, n 538, per un biennio a decorrere dal 1° gennaio 1948 altra quota pari al 6% viene prelevata dagli stessi diritti erariali, al netto dell'aggio spettante alla Società italiana autori ed editori, per sovvenzionare, sia all'interno della Repubblica sia all'estero, manifestazioni teatrali italiane di particolare importanza artistica e sociale. Essa è destinata per un terzo a favore di manifestazioni teatrali di prosa e per due terzi a favore di manifestazioni musicali»

— La legge n 163/1965 reca· «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 4 maggio 1985).

Per la legge n 1213/1965 si vedano le precedenti note alle premesse.

— La legge n 800/1967 reca. «Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 16 settembre 1967)

Il testo dell'articolo 19 della legge n 337/1968 è il seguente.

«Art 19. — Nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e stanziato annualmente, a partire dall'esercizio finanziario 1968, un fondo di lire 200 milioni per la concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, a titolo di concorso nelle spese di ricostituzione, con gli eventuali ammodernamenti, degli impianti distrutti o danneggiati per effetto di eventi fortuiti, nonché per particolari accertate difficoltà di gestione.

Sul fondo di cui al comma precedente gravano gli oneri relativi alle facilitazioni tariffarie per i traporti degli esercenti, degli artisti, dei tecnici e del personale ausiliario, nonché dei materiali e delle attrezzature da reimpiegare nell'allestimento degli impianti, secondo convenzioni da stipulare annualmente col Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Eventuali residui del fondo potranno essere erogati a favore di iniziative assistenziali od educative o che, comunque, concorrono al consolidamento e allo sviluppo del settore

I contributi straordinari sono assegnati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la commissione consuntiva prevista dall'articolo 3

All'onere di lire 200 milioni, previsto dal primo comma del presente articolo, si provvede, per l'anno finanziario 1968, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro e autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio»

— Il testo dell'articolo 1 della legge n 390/1980 è il seguente.

«Art 1 — A decorrere dall'esercizio finanziario 1979, il fondo di cui all'art 19, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n 337, destinato alla concessione di contributi staordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, aumentato con legge 26 luglio 1975, n 375, e ulteriormente elevato a lire 1 500 milioni

Il fondo è destinato per un terzo ai circhi equestri e per due terzi agli spettacoli viaggianti.

Sul fondo di cui ai precedenti commi sono altresì concessi contributi in conto capitale per l'acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali.

Sulla quota del fondo destinata ai circhi equestri potranno essere concessi contributi per l'effettuazione di spettacoli circensi qualificati sul piano artistico ed organizzativo.

Restano ferme le disposizioni di cui all'art 19, secondo, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1968, n 337.

I contributi straordinari assegnati ai sensi dell'art. 19, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337, e ai sensi del precedente comma terzo, sono liquidati previa presentazione da parte dei beneficiari di documentazione di spesa il cui importo non sia inferiore a quello dei contributi concessi».

Nota all'articolo 4

— Il testo degli articoli 3, 8, 9, 14 e 27 del decreto-legge n. 26/1994, come convertito dalla legge n 153/1994, è il seguente·

«Art. 3 — 1 L'articolo 5 è sostituito dal seguente.

"Art 5 *(Ammissione ai benefici)*. — *1.* I lungometraggi nazionali sono ammessi ai benefici della presente legge purché presentino, oltre che adeguati requisiti di idoneità tecnica, anche sufficienti qualità artistiche, o culturali, o spettacolari Senza pregiudizio della libertà di espressione, non possono essere ammessi ai benefici stessi i film che sfruttino volgarmente temi sessuali a fini di speculazione commerciale. L'accertamento di tali requisiti è demandato ad una dalle commissioni di cui all'articolo 46.

2 Agli esercenti di sale cinematografiche si applicano, con i limiti e le condizioni ivi previste, le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 30"».

«Art 8 — 1 I commi secondo e terzo, quarto e quinto dell'articolo 28 sono sostituiti dai seguenti

"Al fine di promuovere la ricerca creativa, con particolare riferimento ai nuovi autori nell'ambito dello spettacolo cinematografico nazionale, sono concessi annualmente premi sul fondo speciale di cui all'articolo 45 a favore di autori di sceneggiature che contribuiscano all'accrescimento del patrimonio artistico e culturale del cinema italiano.

Il numero e l'importo dei premi, nonché il termine e le modalità di presentazione delle domande, sono determinati ogni due anni, con proprio decreto, dall'autorità competente in materia di spettacolo, sentita la commissione centrale per la cinematografia

La selezione delle sceneggiature da ammettere al premio viene effettuata da una giuria presieduta da una personalità scelta dall'Autorità competente in materia di spettacolo tra quelle facenti parte del Consiglio nazionale dello spettacolo, ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettera *z)*, della legge 30 aprile 1985, n 163, e composta da:

a) il direttore generale dello spettacolo,

b) due esperti nominati dall'Autorità competente in materia di spettacolo tra personalità rappresentative del mondo della cultura e della produzione cinematografica,

c) due autori, un produttore, un distributore e un critico cinematografico, nominati dall'Autorità competente in materia di spettacolo, sentita la commissione centrale per la cinematografia, sulla base di terne proposte dalle rispettive associazioni di categoria.

Non possono far parte della giuria i componenti del Comitato per il credito cinematografico, salvo quanto disposto dalla lettera *a)* del comma precedente.

I premi sono assegnati annualmente dall'Autorità competente in materia di spettacolo, su conforme parere della giuria.

Una copia delle sceneggiature selezionate è trasmessa dall'Autorità competente in materia di spettacolo al centro sperimentale per la cinematografia, che provvede alla sua conservazione e può utilizzarla a fini di studio

Per progetti di opere filmiche riconosciute di interesse culturale nazionale ed aventi rilevanti finalità culturali ed artistiche, presentati da autori cinematografici italiani e da realizzare da parte di imprese cooperative italiane ovvero con formule produttive che prevedano la partecipazione ai costi di produzione, in misura non inferiore al 30 per cento dei rispettivi compensi, di registi, soggettisti e sceneggiatori, attori e tecnici qualificati, è concesso un mutuo a tasso agevolato, assistito dal fondo di garanzia, in misura pari al 90 per cento dell'importo massimo ammissibile, dedotte le partecipazioni. L'importo massimo valutabile ai fini del mutuo è fissato, ogni tre anni, con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, su proposta della commissione centrale per la cinematografia.

Il Comitato per il credito cinematografico seleziona entro il primo semestre di ogni anno non più di venti e non meno di quindici progetti con priorità per le opere prime e seconde e con particolare riguardo per quelli che prevedano l'utilizzazione delle sceneggiature alle quali sia stato assegnato un premio ai sensi del presente articolo e per progetti presentati da neodiplomati del centro sperimentale per la cinematografia. Nella selezione dei progetti sono valutati le precedenti esperienze degli autori nel settore, nonché i relativi titoli professionali. I progetti così selezionati dovranno essere realizzati, a pena di decadenza, entro l'anno successivo.

2. La distribuzione in Italia e all'estero di opere realizzate ai sensi del presente articolo può essere affidata dai titolari dei diritti di utilizzazione alle società inquadrate nell'Ente cinema S.p.a. sulla base di un programma annuale approvato, finanziato e sovvenzionato dall'Autorità competente in materia di spettacolo a carico della quota del FUS destinato all'Ente cinema S.p.a. ai sensi della legge 23 giugno 1993, n. 202. L'opera filmica così distribuita non può accedere alle altre agevolazioni previste per la distribuzione e l'esportazione"».

«Art. 9. — 1. Salvo quanto previsto con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 495, l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

"Art. 31 *(Apertura di sale cinematografiche)*. — *1.* La costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività, sono subordinati ad autorizzazione dell'Autorità competente in materia di spettacolo. È necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.

2. L'Autorità di cui al comma 1 determina con proprio decreto, sentita la commissione centrale per la cinematografia, i criteri per la concessione dell'autorizzazione.

3. Il decreto terrà conto del rapporto tra popolazione e numero delle sale operanti nel territorio comunale, della loro ubicazione anche in rapporto alle sale operanti nei comuni limitrofi, del livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature, nonché della esigenza di assicurare la priorità ai trasferimenti di sale esistenti in altra zona dello stesso territorio comunale.

4. L'autorizzazione per l'attività di esercizio cinematografico costituisce titolo per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita di beni e alla prestazione di servizi, stabiliti con decreto da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con l'Autorità competente in materia di spettacolo, ed è comprensiva dell'autorizzazione ad effettuare spettacoli di arte varia su pedana"».

«Art. 14. — 1. L'articolo 44 è sostituito dal seguente:

"Art. 44 *(Associazioni nazionali e circoli di cultura cinematogafica)*. — *1.* Per "circolo di cultura cinematografica" si intende l'associazione senza scopo di lucro, costituita ai sensi della presente legge, che svolga attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni. Per "associazione nazionale di cultura cinematografica" si intende l'associazione senza scopo di lucro, diffusa in almeno cinque regioni, operante da almeno tre anni, alla quale aderiscano circoli di cultura cinematrografica ed organismi specializzati, costituiti ai sensi della presente legge. Previo accertamento dei requisiti fiscali e normativi, definiti dalla presente legge, sentita la Commissione centrale per la cinematografia, l'Autorità competente in materia di spettacolo provvede, con proprio decreto, al riconoscimento delle associazioni di cui al presente comma e procede ogni triennio alla verifica della permanenza dei requisiti prescritti.

2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, le associazioni nazionali di cultura cinematografica devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere costituite per atto pubblico e prevedere nello statuto l'obbligo di convocazione almeno ogni tre anni dell'assemblea dei circoli aderenti;

b) associare circoli di cultura cinematografica e organismi specializzati dal cui atto costitutivo redatto, con esenzione da imposte, tasse e diritti di registrazione, anche dal segretario comunale di rispettiva competenza, risultino i seguenti elementi:

1) l'assenza di fini di lucro;

2) la specificazione delle attività di cui al comma 1;

3) l'impegno a riservare le proiezioni ai soci muniti di tessera annuale vidimata dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); i divieti di accesso per i minori alle proiezioni di film dovranno essere rispettati dai circoli di cultura cinematografica quando si proiettino film aventi tale divieto o che non abbiano chiesto il nullaosta di circolazione;

4) l'obbligo di convocazione almeno ogni tre anni dell'assemblea dei soci.

3. Nell'ambito delle attività loro consentite, le associazioni e i circoli aderenti possono avvalersi anche della riproduzione visivo-sonora da supporti video-ottico-elettronico-magnetici.

4. A ciascuna delle associazioni nazionali riconosciute con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, viene concesso dall'Autorità medesima un contributo annuo, da prelevare sul fondo di cui all'articolo 45, per l'attività svolta direttamente e per i servizi e progetti organizzati in comune tra le associazioni nazionali riconosciute.

5. Le associazioni nazionali riconosciute ed i circoli ad esse aderenti, per il perseguimento dei fini sociali, possono assumere la gestione ed essere titolari di licenze d'esercizio di sale cinematografiche e video riservate ai soci e usufruire delle provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie previste a favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di film"».

«Art. 27. — 1. Per il biennio 1994-95 è istituito presso l'Autorità competente in materia di spettacolo un apposito fondo pari a lire 50 miliardi per interventi finanziari a favore dell'esercizio cinematografico e degli enti lirici ed istituzioni concertistiche assimilate.

2. Alla copertura dell'onere finanziario si provvede mediante il prelievo della somma di pari importo dal fondo di cui all'articolo 2, comma terzo, della legge 14 agosto 1971, n. 819, destinato alla concessione di contributi in conto capitale ad esercenti o proprietari di sale cinematografiche ubicate in comuni cinematograficamente depressi.

3. La Banca nazionale del lavoro - Sezione per il credito cinematografico e teatrale S.p.a. è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato la suddetta somma di lire 50 miliardi. Detta somma sarà riassegnata con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo di nuova istituzione presso l'Autorità competente in materia di spettacolo per provvedere agli interventi di cui al presente articolo. Si applica quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

4. Una quota di 20 miliardi del suddetto fondo è utilizzata per il sostegno di iniziative promozionali dello spettacolo cinematografico nelle sale, per stimolare la domanda di cinema in particolari periodi o in occasione di particolari eventi, per sostenere mediante contributi e premi alle sale cinematografiche la programmazione di film di produzione nazionale e di Paesi della Comunità europea. I criteri e le modalità di utilizzo dello stanziamento sono fissati, con decreto da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da parte dell'Autorità competente in materia di spettacolo.

5. Una ulteriore quota di 30 miliardi è riservata per interventi a favore degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate. Tale quota viene assegnata con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, sentiti il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 20 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e, successivamente, la Commissione centrale per la musica, sulla base di criteri che privilegino la produttività in rapporto ai costi aziendali ed alla tipologia di attività, nonché la gestione, in rapporto alle risorse pubbliche e private a fronte del pubblico pagante negli anni 1991, 1992 e 1993. In sede di assegnazione, si terrà conto delle funzioni esercitate e richieste ai sensi degli articoli 6, ultimo comma, e 7, della legge 14 agosto 1967, n. 800.

6. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, sono confermati, per il triennio 1994-1996, il comma 4 e, per il 1994, i commi 7 e 12 del medesimo articolo.

7. All'articolo 9 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Sono vietati contratti integrativi aziendali che comportino oneri finanziari diretti o indiretti a carico degli enti, anche tramite riduzione dell'orario ordinario di lavoro";

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Al fine di contenere i costi per compensi degli artisti, nonché per i contratti di carattere professionale o di collaborazione, l'Autorità competente in materia di spettacolo, sentito il comitato di coordinamento di cui all'articolo 20 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e la Commissione centrale per la musica, può procedere biennalmente a stabilire un tariffario dei livelli massimi dei suddetti compensi, tenendo conto del livello dei tariffari degli ultimi tre anni".

8. All'articolo 12 della legge 14 agosto 1967, n. 800, dopo le parole "e di comprovata competenza teatrale" sono aggiunte le seguenti: "o musicologi".»

Note all'articolo 5:

— Il testo dell'articolo 2 della legge n. 241/1990 è il seguente:

«Art. 2. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.»

— Il testo dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, così modificato dal decreto legislativo n. 546/1993, è il seguente:

«*(Omissis)*.

3. Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione da parte del Ministro, se non per particolari motivi di necessità ed urgenza specificamente indicati nel provvedimento di avocazione, da comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri.

(Omissis).»

Note all'articolo 6:

— Il testo dell'articolo 4 della legge n. 337/1968 è il seguente:

«Art. 4. — È istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l'indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione.

Dall'elenco di cui al precedente comma sono esclusi gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco è redatto ed approvato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per l'interno, su conforme parere della commissione di cui all'articolo precedente.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo provvederà periodicamente all'aggiornamento dell'elenco.»

— Il testo dell'articolo 2 della legge n. 337/1968 è il seguente:

«Art. 2. — Sono considerati "spettacoli viaggianti" le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile.

Sono esclusi dalla disciplina di cui alla presente legge gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento.»

Note all'articolo 10:

— Per la legge n. 241/1990 si vedano le precedenti note alle premesse.

— Per la legge n. 537/1993 si vedano le precedenti note alle premesse.

Note all'articolo 11:

— Il testo dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 29/1993, così come modificato dal decreto legislativo n. 470/1993, è il seguente:

«Art. 20 *(Verifica dei risultati. Responsabilità dirigenziali)*. — 1. I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al direttore generale, e questi al Ministro, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo.

3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Può essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresì avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.

4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare complessità, il Presidente del Consiglio può stipulare, anche cumulativamente per più amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati.

5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attività agli organi generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresì ai comitati di cui al comma 6.

6. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all'art. 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche.

7. All'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 1° febbraio 1994. È consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici già istituiti in altre amministrazioni.

8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

9. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria tecnica e amministrativa comportano, in contraddittorio, il collocamento a disposizione per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. Per le amministrazioni statali tale provvedimento è adottato dal Ministro ove si tratti di dirigenti e del Consiglio dei Ministri ove si tratti di dirigenti generali. Nelle altre amministrazioni, provvedono gli organi amministrativi di vertice. Per effetto del collocamento a disposizione non si può procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali. In caso di responsabilità particolarmente grave o reiterata, nei confronti dei dirigenti generali o equiparati, può essere disposto — in contraddittorio — il collocamento a riposo per ragioni di servizio, anche se non sia mai stato in precedenza disposto il collocamento a disposizione; nei confronti dei dirigenti si applicano le disposizioni del codice civile.

10. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

11. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate».

— Per il testo dell'articolo 2 della legge n. 241/1990, si vedano le precedenti note all'articolo 5.

— Il testo dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 29/1993, così come modificato dal decreto legislativo n. 546/1993, è il seguente:

«Art. 59 *(Sanzioni disciplinari e responsabilità)*. — 1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, fatto salvo per i soli dirigenti generali quanto disposto dall'articolo 20, comma 10, resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

2. Ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, si applicano l'articolo 2106 del codice civile e l'articolo 7, commi primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

3. Salvo quanto previsto dagli articoli 20, comma 1, e 58, comma 1, la tipologia e l'entità delle infrazioni e delle relative sanzioni possono essere definite dai contratti collettivi.

4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente.

5. Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente, che viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni.

6. Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile può essere ridotta, ma in tal caso non è più suscettibile di impugnazione.

7. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione, entro venti giorni dall'applicazione della sanzione, il dipendente, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, può impugnarla dinanzi al collegio arbitrale di disciplina dell'amministrazione in cui lavora. Il collegio emette la sua decisione entro novanta giorni dall'impugnazione e l'amministrazione vi si conforma. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.

8. Il collegio arbitrale si compone di due rappresentanti dell'amministrazione e di due rappresentnati dei dipendenti ed è presieduto da un esterno all'amministrazione, di provata esperienza e indipendenza. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, stabilisce, sentite le organizzazioni sindacali, le modalità per la periodica designazione di dieci rappresentanti dell'amministrazione e dieci rappresentanti dei dipendenti, che, di comune accordo, indicano cinque presidenti. In mancanza di accordo, l'amministrazione richiede la nomina dei presidenti al presidente del tribunale del luogo in cui siede il collegio. Il collegio opera con criteri oggettivi di rotazione dei membri e di assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne garantiscano l'imparzialità.

9. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire un unico collegio arbitrale mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento nel rispetto dei principi di cui ai precedenti commi.

10. Fino al riordinamento degli organi collegiali della scuola e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994, nei confronti del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative statali si applicano le norme di cui al titolo IV, capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417».

— Per il testo dell'articolo 2, comma 8, della legge n. 537/1993 si vedano le precedenti note alle premesse.

— Il testo dell'articolo 24, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge n. 1213/1965 è il seguente:

«Art. 24 *(Adempimenti amministrativi)*. — Per la corresponsione dei contributi e dei premi previsti dalla presente legge, il produttore o gli altri aventi diritto deve in particolare presentare:

a) il certificato che l'ENPALS è tenuto a rilasciare entro quarantacinque giorni dalle ricezioni dei moduli di denuncia e dei contributi assicurativi, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al quarto comma aggiunto all'articolo 10 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, dalla legge di ratifica 29 novembre 1952, n. 2388, attestante che il produttore non è inadempiente nei confronti dell'ENPALS per il pagamento dei contributi assicurativi, degli interessi di mora od eventuali somme aggiuntive relative al personale occupato nella produzione del film.

Qualora esistano contestazioni od omissioni nei pagamenti, l'ENPALS deve rilasciare entro trenta giorni dalla ricezione di apposita istanza della impresa produttrice o di altra che ne abbia titolo, un proprio certificato con l'indicazione dell'ammontare dei contributi assicurativi contestati, gli eventuali interessi di mora o di quanto altro non versato.

L'Amministrazione accantona in tal caso una somma pari a quella contestata o pendente sull'importo del contributo o del premio di qualità assegnato al produttore, fin tanto che l'ENPALS non rilasci un successivo certificato liberatorio; qualora il produttore non provveda a definire entro tre mesi la sua posizione contributiva nei confronti dell'ENPALS, l'amministrazione rimetterà direttamente all'ENPALS le somme corrispondenti ai contributi dovuti, con effetto liberatorio per l'amministrazione stessa e per il produttore interessato;

b) la dichiarazione rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo, attestante che il produttore, per la realizzazione del film, non abbia violato le norme sul collocamento.

In caso di violazione delle suddette norme sul collocamento il film potrà essere parimenti ammesso ai benefici di legge, sempre che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere del Ministero del turismo e dello spettacolo, ritenga che le inosservanze siano connesse a esigenze urgenti della produzione, comunque di carattere eccezionale, salve rimanendo le sanzioni penali per l'inosservanza della legge sul collocamento,

c) una dichiarazione del personale tecnico ed esecutivo che ha preso parte al film dalla quale risulti che esso è stato regolarmente retribuito secondo quanto stabilito dai contratti collettivi o individuali. Qualora esistano crediti non contestabili, l'amministrazione è tenuta ad accantonare, su istanza di chi ne abbia diritto, una somma pari a quella dovuta dal datore di lavoro sull'importo del contributo o del premio di qualità assegnato al film

Il produttore, o gli altri aventi diritto, deve inoltre presentare.

d) per i lungometraggi, il certificato rilasciato dalla Società italiana autori ed editori, attestante la data di prima proiezione in pubblico,

e) per i cortometraggi

1) una dichiarazione che il film è stato prodotto senza contributi finanziari da parte dello Stato o di altri enti pubblici, ai sensi del quarto comma dell'art 12,

2) un certificato rilasciato dalla Società italiana autori ed editori comprovante la programmazione del cortometraggio in almeno 500 sale cinematografiche Nella ipotesi prevista dal sesto comma dell'art 11 il produttore deve invece presentare apposito atto di impegno dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, relativo alla programmazione del cortometraggio per lo stesso numero di sale cinematografiche».

- Il testo degli articoli 6, 7 e 8 della legge n 337/1968 è il seguente:

«Art 6 L'esercizio dei circhi equestri e delle singole attività dello spettacolo viaggiante incluse nell'elenco di cui all'art 4, è subordinato alla preventiva autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, sentite le organizzazioni sindacali degli esercenti e dei lavoratori, e, in caso di parere difforme o negativo, sentita la commissione consultiva prevista dall'art 3

L'autorizzazoine è concessa previa valutazione dei requisiti tecnico-professionali del richiedente

Per ogni attività autorizzata il Ministero del turismo e dello spettacolo rilascia all'esercente apposito contrassegno che dovrà essere apposto permanentemente ed in maniera visibile all'esterno dell'impianto.

L'autorizzazione è sottoposta annualmente a revisione del Ministero del turismo e dello spettacolo».

«Art 7. — L'esercizio dei parchi di divertimento è subordinato ad apposita autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

L'autorizzazione e rilasciata, su conforme parere della commissione consultiva di cui all'art. 3, sentite le organizzazioni sindacali degli esercenti e dei lavoratori, tenendo conto dei requisiti tecnico-professionali, nonché della capacità finanziaria e dell'anzianità di esercizio del richiedente, in relazoine alla categoria del parco da gestire.

L'autorizzazione è sottoposta a revisione annuale dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

Con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo saranno fissate le categorie dei parchi di divertimento in rapporto al numero ed all'importanza dei trattenimenti e delle attrazioni installate, ferma restando l'esclusione degli apparecchi automatici e semiautomatici di cui all'ultimo comma dell'art. 2».

«Art 8 — Le imprese dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante di nazionalità straniera, prima di effettuare *tournées* in Italia, devono richiedere al Ministero del turismo e dello spettacolo apposita autorizzazione, specificando le caratteristiche del complesso, il numero e la qualifica dei componenti, la località e la durata della *tournée* stessa.

L'autorizzazione è rilasciata, sentiti il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno, il Ministero del commercio con l'estero e la commissione consultiva di cui all'art 3.

La concessione del permesso di soggiorno ai componenti il complesso è subordinata al rilascio del nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, concernenti la circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE

Resta salva la competenza del Ministero del commercio con l'estero in materia di rilascio di autorizzazioni all'importazione di materiali delle imprese dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante»

94G0371

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1994, n. **395.**

Regolamento recante semplificazione del procedimento di omologazione e certificazione degli apparati e dei sistemi da impiegare nelle reti pubbliche di telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 2, commi 7, 8 e 9;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 aprile 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente regolamento:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto del regolamento e campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per l'omologazione degli apparati e dei sistemi da impiegare nelle reti pubbliche di telecomunicazione.

2. L'omologazione di cui al presente regolamento riguarda ogni elemento di sistema di reti pubbliche di telecomunicazioni ed i terminali pubblici collegabili alla rete pubblica gestita dal concessionario del servizio per la trasmissione, ricezione, trasferimento e/o trattamento di informazioni.

3. L'omologazione di cui al presente regolamento non riguarda le apparecchiature per i servizi di radiodiffusione sonora e televisiva.

Art. 2.

Certificato di omologazione

1. Il certificato di omologazione attesta l'idoneità dell'apparecchiatura ad essere impiegata in una determinata rete pubblica di telecomunicazioni, con la quale risulta compatibile.

2. Il certificato di omologazione è rilasciato per apparecchiature prodotte in unico esemplare, oppure per apparecchiature prodotte in serie, identiche, per struttura e funzionamento, al tipo esaminato.

Art. 3.

Autorità competente

1. Al rilascio del certificato di omologazione è preposto l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 4.

Soggetti abilitati alla richiesta di omologazione

1. L'omologazione può essere richiesta solo dalle persone fisiche o giuridiche che costruiscono o distribuiscono le apparecchiature, iscritte alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato ovvero ad organismi equivalenti degli Stati appartenenti all'Unione europea.

Art. 5.

Registro delle omologazioni

1. Ogni avvenuta omologazione è documentata in apposito registro pubblico tenuto a cura dell'ISPT. Ove ostino ragioni di segretezza, l'apparecchiatura omologata è iscritta in apposito elenco riservato.

2. L'ISPT dà immediata comunicazione dell'avvenuta omologazione alla competente Direzione generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

CAPO II

PROCEDURA PER L'OMOLOGAZIONE

Art. 6.

Esame facoltativo dei progetti di realizzazione dei prototipi

1. Ai fini dell'omologazione il soggetto abilitato di cui all'art. 4, può previamente richiedere alle ISPT l'esame del progetto di realizzazione del prototipo.

2. La domanda contiene: *a)* l'indicazione di tutti gli elementi occorrenti per l'identificazione dell'istante e del costruttore e dei loro eventuali rappresentanti o incaricati e dei rispettivi indirizzi; *b)* l'impegno dell'istante a sostenere le spese occorrenti per le analisi e le verifiche tecniche del progetto ritenute necessarie dall'ISPT.

3. La domanda è corredata da una relazione sulle specifiche tecniche dell'apparecchiatura; dal capitolato per la realizzazione del prototipo; dalla descrizione generale del progetto con l'indicazione, riferita all'apparecchiatura progettata:

a) delle norme tecniche e giuridiche (standard, specifica), nazionali e internazionali, e di capitolato tecnico della concessionaria, a cui deve essere conforme;

b) delle applicazioni principali e delle prestazioni offerte;

c) delle modalità di installazione in rete, in relazione agli ambienti ed alle apparecchiature interfacciabili;

d) delle condizioni ambientali di uso;

e) delle caratteristiche meccaniche ed elettriche fondamentali;

f) delle modalità di funzionamento;

g) delle caratteristiche di gestione (prelievo dei dati di qualità dall'apparato, per l'elaborazione locale o remota, telecontrollo e diagnostica dei guasti, ecc.);

h) delle condizioni di sicurezza per l'incolumità dell'utente (telefoni pubblici o altri terminali gestiti dalla concessionaria, oppure apparati di rete remotizzati) e del personale di gestione;

i) delle condizioni di protezione dalle frodi;

l) della facilità di uso per l'utente (apparecchi telefonici pubblici).

4. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l'ISPT comunica al richiedente l'esito positivo o negativo dell'esame e le relative motivazioni.

5. Se il progetto è incompleto, ovvero l'apparecchiatura progettata non possiede i requisiti necessari per essere introdotta in rete (mancato rispetto di norme nazionali e/o comunitarie, ovvero insufficiente tutela dell'utenza o dei soggetti che operano nel settore), l'ISPT, nel termine di cui al comma 4, richiede motivatamente al richiedente le necessarie integrazioni o modificazioni, alle quali il richiedente deve provvedere, a pena di decadenza, entro sessanta giorni. L'ISPT, entro sessanta giorni dal ricevimento provvede a norma del comma 4, senza possibilità di ulteriori richieste di integrazioni o modificazioni.

6. La procedura di omologazione ha ulteriore corso, a seguito della domanda di cui all'art. 7, soltanto in caso di esito positivo dell'esame del progetto ovvero di mancata comunicazione dell'esito dell'esame stesso nei termini di cui ai commi 4 e 5.

7. I documenti relativi al procedimento di cui al presente articolo sono sottratti all'accesso, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 24, comma 2, lettera *d)*, legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 7.

Domanda di omologazione

1. La domanda di rilascio del certificato di omologazione, corredata del certificato di iscrizione alla camera di commercio dell'istante, è presentata all'ISPT. Qualora sia stato richiesto l'esame del progetto di realizzazione del prototipo, la domanda di omologazione è presentata nel termine di sei mesi dalla ricezione della comunicazione dell'esito positivo dell'esame del progetto di realizzazione del prototipo ovvero dalla scadenza del termine di cui al comma 5 dell'art. 6.

2. La domanda, che si può riferire ad una singola apparecchiatura o ad un sistema composto di più apparati, contiene:

a) le indicazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'art. 6;

b) la specificazione delle normative tecniche nazionali ed internazionali, le disposizioni di capitolato della concessionaria e le caratteristiche indicate dal costruttore, a cui l'apparecchiatura è conforme;

c) la dichiarazione della conformità dell'apparecchiatura al progetto e la sua compatibilità con la rete;

d) l'indicazione della marca, tipo e modello d'apparato, per i sistemi dell'apparecchiatura;

e) l'indicazione dell'impiego dell'apparecchiatura;

f) l'impegno dell'istante a fornire, a sue spese, gli esemplari dell'apparecchiatura occorrenti per le prove tecniche, con esonero di responsabilità per danni arrecati agli esemplari stessi nel corso delle prove;

g) l'indicazione delle eventuali certificazioni di conformità rilasciate da laboratori accreditati, in Italia, dall'ISPT e delle omologazioni e/o certificazioni di conformità rilasciate da laboratori accreditati, in altri Paesi della Comunità europea, da organismi corrispondenti;

h) l'indicazione della data di spedizione del progetto di massima all'ISPT;

i) l'indicazione dei centri di assistenza tecnica in Italia per la riparazione dell'apparecchiatura in caso di guasto;

l) l'indicazione dell'intervallo temporale, successivo alla fine della produzione, durante il quale è garantita l'assistenza tecnica.

3. La domanda di omologazione è corredata da una relazione, in duplice esemplare, dettagliata ed adeguatamente documentata, contenente, in particolare, i seguenti elementi:

a) descrizione delle applicazioni;

b) elenco delle prestazioni;

c) descrizione del funzionamento dell'apparecchiatura;

d) schema a blocchi che indichi gli eventuali equipaggiamenti addizionali che possono essere utilizzati;

e) caratteristiche di interfaccia: grandezze elettriche e loro tolleranza;

f) schemi circuitali;

g) lista dei componenti;

h) condizioni per le esigenze di sicurezza dell'operatore e tecniche costruttive utilizzate;

i) descrizione generale dell'eventuale software, con particolare riguardo al software di gestione;

l) modalità di introduzione di programmi nell'apparecchiatura e loro protezione da intrusioni;

m) disegni quotati della meccanica ed eventuali fotografie;

n) modalità di installazione in relazione agli ambienti;

o) condizioni ambientali di uso;

p) modalità di gestione dell'apparecchiatura;

q) modalità di manutenzione dell'eventuale software;

r) certificazioni sul rispetto delle condizioni di sicurezza per l'operatore, come previsto nella normativa vigente;

s) caratteristiche di compatibilità elettromagnetica, secondo le norme vigenti ed eventuale certificazione;

t) rapporto indicante i risultati delle misure effettuate ed i metodi di misura utilizzati;

u) certificazioni di conformità e rapporti di prove rilasciati da laboratori accreditati;

v) affidabilità dell'apparecchiatura.

4. La relazione di cui al comma 3 è fornita su supporto per lettura magnetica o ottica.

Art. 8.

Operazioni di verifica

1. L'ISPT provvede, alle operazioni di verifica secondo le modalità e nei termini di cui ai commi seguenti.

2. Le operazioni di verifica riguardano:

a) l'accertamento della regolarità e della completezza della domanda e della relazione di cui all'art. 7;

b) l'accertamento della conformità dell'apparecchiatura al progetto di cui all'art. 6 e della compatibilità dell'apparecchiatura stessa con la rete.

3. Le operazioni di verifica di cui alla lettera *a)* del comma 2 sono concluse entro sette giorni dal ricevimento della domanda di cui all'art. 7. Entro lo stesso termine, se sono riscontrate irregolarità o carenze, l'ISPT invita per iscritto il richiedente a presentare le occorrenti correzioni e/o integrazioni nel termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione. In tal caso le operazioni sono concluse entro sette giorni dalla presentazione all'ISPT delle correzioni e/o integrazioni richieste.

4. Se le correzioni o integrazioni richieste non sono presentate nel termine perentorio di cui al comma 3 ovvero l'accertamento di cui alla lettera *a)* del comma 2 è comunque negativo, l'ISPT dà immediata comunicazione al richiedente del rigetto della domanda di omologazione.

5. Fuori dai casi di cui al comma 4, entro sette giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, l'ISPT provvede alle operazioni di verifica di cui alla lettera *b)* del comma 2, valutando se le norme tecniche dichiarate, nonché le prove e misure certificate sono sufficienti per garantire la compatibilità dell'apparecchiatura con la rete. Qualora la richiesta di omologazione sia corredata da certificati di conformità e da rapporti di prove rilasciati da laboratori accreditati in Italia e negli altri Paesi della Comunità europea, l'ISPT valuta la necessità di eseguire prove complementari, informandone il richiedente.

6. L'ISPT, ove ne ravvisi la necessità, procede direttamente o tramite laboratori accreditati, all'esame tecnico, dando tempestiva comunicazione scritta al richiedente delle prove programmate, con indicazione:

a) della data di inizio;

b) della presumibile durata;

c) dei luoghi in cui devono essere eseguite;

d) delle apparecchiature da sottoporre alle prove;

e) dell'assistenza tecnica richiesta all'istante.

7. L'ISPT dispone le prove occorrenti per accertare:

a) la compatibilità della apparecchiatura con le reti e le strutture di telecomunicazioni, nonché la sua funzionalità secondo quanto dichiarato e in conformità alle disposizioni vigenti;

b) il mantenimento della compatibilità in condizioni ambientali critiche, nei limiti massimi previsti dalle norme tecniche alle quali fa riferimento la domanda di omologazione;

c) la compatibilità elettromagnetica.

8. Qualora nel corso dell'esame tecnico siano riscontrati inconvenienti ostativi dell'omologazione, l'ISPT ne richiede l'eliminazione, fissando il termine perentorio per le occorrenti modifiche.

9. L'ISPT può autorizzare il gestore all'esercizio provvisorio dell'apparecchiatura per non più di novanta giorni, informandone i competenti organi periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, tenuti a partecipare alle prove e a riferire sugli eventuali inconvenienti.

10. Le operazioni di verifica sono concluse entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda di omologazione, con esclusione dei periodi di sospensione. In ogni caso, decorso tale termine, il richiedente deve essere immediatamente informato dell'esito delle verifiche eseguite.

Art. 9.

Rilascio del certificato di omologazione

1. Nel caso di esito positivo dell'accertamento di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 8, l'ISPT emette il certificato di omologazione, dandone immediata comunicazione al richiedente.

2. Decorso il termine di cui al comma 9 dell'art. 8, il certificato di omologazione è rilasciato sulla base delle informazioni fornite dal richiedente e/o dei risultati delle prove parziali, con riserva dei controlli di cui all'art. 14.

3. Nel certificato di omologazione sono indicati il modello e la versione dell'apparecchiatura. In mancanza di questi elementi, va allegato al certificato il disegno o la fotografia del dispositivo o dell'apparato.

4. Il certificato di omologazione contiene altresì tutte le informazioni che qualificano l'azienda ed il prodotto, con particolare riferimento al certificato del sistema aziendale di assicurazione della qualità completa, per la categoria del prodotto, ed ai certificati attestanti la sicurezza per l'operatore e la qualità del prodotto.

5. Nel certificato di omologazione possono essere poste condizioni o limitazioni, sulla base dei risultati dell'esame tecnico o a tutela dell'utenza.

6. Il certificato di omologazione è rilasciato in duplice copia, di cui una redatta in lingua inglese.

7. Il certificato di omologazione è trasmesso al richiedente ed al gestore pubblico interessato alla utilizzazione dell'apparecchiatura, entro centocinquanta giorni dal ricevimento della domanda di omologazione.

8. Il certificato di omologazione è annotato nel registro o nell'elenco di cui all'art. 5.

Art. 10.

Rigetto della richiesta di omologazione

1. La richiesta di omologazione è respinta se l'apparecchiatura non possiede i requisiti necessari e/o il richiedente:

a) non fornisce l'apparecchiatura o la documentazione o le informazioni, entro sessanta giorni dalla relativa richiesta;

b) non provvede a comunicare, nel termine indicato dall'ISPT, a partire dalla conclusione delle prove tecniche, l'attuazione o la pianificazione delle modifiche necessarie per rendere l'apparecchiatura compatibile con la rete, richieste a seguito del riscontro degli inconvenienti di cui all'art. 8, comma 8;

c) non effettua i versamenti, in acconto o a saldo, relativi alle spese di omologazione, di cui all'art. 18, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Del rigetto della richiesta di omologazione è data comunicazione motivata al richiedente nello stesso termine di cui al comma 7 dell'art. 9.

Art. 11.

Esenzione dall'omologazione

1. Senza ricorrere alla procedura di omologazione, la competente Direzione generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni su richiesta dei gestori interessati, rilascia autorizzazioni all'impiego temporaneo di apparecchiature in rete, sia per l'esecuzione di prove funzionali delle stesse (prove in campo) sia in occasione di particolari avvenimenti (fiere, mostre, congressi e simili), dandone immediata comunicazione alle ISPT.

Art. 12.

Variazioni soggettive ed oggettive

1. A cura dell'istante o dei suoi aventi causa è data immediata comunicazione all'ISPT, per l'annotazione nel registro o elenco di cui all'art. 5, di qualsiasi variazione, intervenuta nel corso del procedimento o dopo l'omologazione, degli elementi identificativi di cui all'art. 6, comma 2, lettera *a)*, nonché delle variazioni intervenute dopo l'omologazione nella denominazione o sigla con cui l'apparecchiatura viene prodotta o commercializzata, conservando le medesime caratteristiche.

2. Se una apparecchiatura già omologata subisce cambiamenti morfologici, conservando le stesse caratteristiche elettriche e struttura meccanica, la comunicazione di cui al comma 1 è corredata delle viste fotografiche esterne ed interne o dei disegni.

3. Ogni modifica all'hardware e/o software di una apparecchiatura omologata è immediatamente comunicata all'ISPT con la precisa e dettagliata descrizione delle modifiche e dei conseguenti effetti. In caso di modifiche dell'interfaccia con altri elementi di rete o che producano altre prestazioni, l'intera apparecchiatura è considerata priva di omologazione.

Art. 13.

Rinuncia all'omologazione

1. Il richiedente ha facoltà di ritirare la richiesta di omologazione in qualsiasi momento, fermo restando l'obbligo per lo stesso di rimborsare le spese nel frattempo sostenute dall'ISPT.

2. Le domande di cui agli articoli 6 e 7 si intendono rinunziate, qualora il richiedente non effettui le modifiche del progetto di massima o della apparecchiatura richieste dall'ISPT, entro il termine fissato.

Art. 14.

Controlli

1. L'ISPT può, in ogni tempo, disporre controlli, tramite gli organi centrali o periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per verificare la corrispondenza delle apparecchiature prodotte o commercializzate all'esemplare omologato, nonché il rispetto degli impegni assunti nella richiesta di omologazione e degli eventuali vincoli posti nel corso del procedimento.

2. A tal fine, su richiesta dell'ISPT, il titolare della omologazione, oppure il gestore pubblico, sono tenuti a sottoporre a controllo uno o più esemplari dell'apparecchiatura in produzione o importata in magazzino oppure già in esercizio. La verifica è effettuata gratuitamente.

3. Le irregolarità accertate nel corso della verifica sono comunicate al titolare della omologazione ed al gestore pubblico. Al titolare della omologazione è imposto un congruo termine per modificare l'apparecchiatura e sottoporla a nuova verifica. L'omologazione è revocata

se entro il predetto termine l'apparecchiatura non sia stata modificata con l'eliminazione delle irregolarità accertate, oppure se l'apparecchiatura, dopo la seconda verifica, non risulta conforme agli standards del prototipo esaminato durante la fase di omologazione. La seconda verifica è effettuata a spese del titolare della omologazione.

Art. 15.

Revoca

1. L'omologazione è revocata dalla competente Direzione generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni su richiesta dell'ISPT, se l'apparecchiatura non garantisce la sicurezza per l'operatore e/o determina perturbazione alla rete o al servizio.

2. Entro sette giorni dalla data di comunicazione della revoca al gestore pubblico e al richiedente dell'omologazione, le apparecchiature inserite in rete devono essere rimosse e nessun altro esemplare di esse può esservi ulteriormente inserito.

Art. 16.

Ricorsi

1. I provvedimenti, relativi al rigetto della domanda di omologazione, alla revoca della omologazione o alla sospensione del relativo procedimento, sono impugnabili entro trenta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti con ricorso al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che decide nei successivi sessanta giorni.

Art. 17.

Contrassegni

1. Su ogni esemplare dell'apparecchiatura omologata è apposto un contrassegno indelebile (marchio od etichetta) con le seguenti informazioni:

a) nominativo del titolare dell'omologazione;

b) modello dell'apparecchiatura;

c) anno e mese di fabbricazione;

d) riferimenti del certificato di omologazione.

2. Il contrassegno è apposto su una parte dell'apparecchiatura non intercambiabile e, per quanto concerne l'informazione di cui al comma 1, lettera *d)*, visibile sulla superficie esterna dell'apparecchiatura.

Art. 18.

Spese

1. Tutte le spese relative all'omologazione sono addebitate al richiedente nella misura stabilita ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

2. Prima di iniziare l'approfondimento dell'esame di progetto o l'analisi tecnica preliminare o l'esame tecnico, l'ISPT comunica per iscritto al richiedente l'importo presunto delle spese di omologazione e contestualmente ne richiede un adeguato anticipo. Ulteriori anticipi possono essere richiesti nel corso del procedimento di omologazione. Se le spese effettive superano l'importo preventivato, l'ISPT ne informa il richiedente nel corso del procedimento di omologazione.

3. Se il richiedente non comunica il suo assenso al riguardo entro trenta giorni, il procedimento di omologazione è sospeso.

4. Terminate le prove, l'ISPT chiede il versamento del conguaglio delle spese di omologazione.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19.

Atti relativi alla procedura di omologazione

1. Le domande e le comunicazioni previste nel precedente capo sono inoltrate a mezzo del servizio postale mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento o presentate direttamente all'ISPT.

Art. 20.

Verifiche periodiche

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni verifica annualmente la funzionalità, la trasparenza e la speditezza dei procedimenti disciplinati nel presente regolamento e adotta tutte le misure di propria competenza per l'adeguamento della relativa disciplina ai principi e alle disposizioni delle leggi 7 agosto 1990, n. 241, 24 dicembre 1993 n. 537 anche promuovendo la modifica del presente regolamento.

2. Ai fini delle verifiche di cui al comma precedente, il Ministero promuove iniziative dirette ad acquisire la valutazione dei cittadini interessati.

3. I risultati delle verifiche svolte e le misure adottate in esito ad esse sono illustrate in una apposita relazione che viene inviata, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 21.

Norma sul termine

1. Il procedimento di omologazione delle apparecchiature da impiegare nelle reti pubbliche di telecomunicazione si conclude entro il termine massimo di centocinquanta giorni dal ricevimento della domanda di omologazione.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'interessato può produrre istanza al dirigente generale dell'unità responsabile del procedimento, il quale provvede direttamente entro trenta giorni.

3. Resta salva la facoltà del Ministro, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di stabilire ulteriori riduzioni dei termini previsti dal presente regolamento.

Art. 22.

Controlli e sanzioni

1. Il servizio di controllo interno, istituito ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, compie annualmente rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti di omologazione delle apparecchiature da impiegare nelle reti pubbliche di telecomunicazione non conclusi entro il termine indicato dal precedente articolo o comunque determinato ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 23.

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

PAGANI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1994
Atti di Governo, registro n. 92, foglio n. 17

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione è il seguente:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica.. *(Omissis)*.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

(Omissis)».

— L'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 17 (*Regolamenti*).

(Omissis).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

(Omissis)».

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990).

— I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) sono i seguenti:

«Art. 2 (*Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi*).

(Omissis).

7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attività privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7.

9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e princìpi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa;

b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione, e uniformazione dei relativi tempi di conclusione;

d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività,

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti;

g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale;

h) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo.

(Omissis)».

Il testo dell'articolo 11 del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, così come modificato dalla legge di conversione 29 gennaio 1994, n. 71, è il seguente:

«Art. 11 *(Attribuzione del Ministero)*. — 1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sovraintende ai servizi postali, di bancoposta, di telecomunicazioni; esercita direttamente le funzioni di regolamentazione nonché i poteri di indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo previsti dalla legge; rappresenta il Governo nelle sedi comunitarie e internazionali; analizza e studia, anche con appositi piani di ricerca, sul piano nazionale ed internazionale, le prospettive di evoluzione economica, tecnica e giuridica dei settori delle poste e delle telecomunicazioni; adotta e pubblica le norme tecniche per la omologazione e la utilizzazione degli apparati terminali suscettibili di essere collegati direttamente o indirettamente alle reti di telecomunicazione e rilascia i relativi certificati; omologa le apparecchiature di telecomunicazioni; rilascia le concessioni, le autorizzazioni e le licenze, approvando le relative convenzioni e vigila sul rispetto degli obblighi in esse previsti; definisce le norme tecniche e, in considerazione degli interessi degli utenti, i livelli di qualità dei servizi; predispone i piani di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze e vigila sulla loro applicazione, prestando assistenza tecnica al Garante per la radiodiffusione e l'editoria».

— Il testo dell'articolo 12 del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, così come modificato dalla legge di conversione 29 gennaio 1994, n. 71, è il seguente:

«Art. 12 *(Ordinamento del Ministero)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, si provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

a) all'organizzazione del Ministero, dotato di un segretario generale, e dei dipendenti uffici periferici definendo, nei limiti della dotazione organica, le modalità di inquadramento e l'assegnazione del personale agli uffici;

b) al riordinamento dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che deve svolgere compiti di studio e ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle poste e delle telecomunicazioni, di predisposizione della normativa tecnica, di collaudo e di omologazione di apparecchiature e sistemi, di formazione del personale del Ministero con particolare riguardo alle materie tecnico-aziendali nel settore dei servizi pubblici;

c) al riordinamento del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, in relazione alle funzioni del Ministero;

d) alla definizione della posizione pensionistica e previdenziale del personale inquadrato nei ruoli del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

e) alla definizione dei criteri e delle modalità per il trasferimento gratuito dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni al Ministero delle finanze degli immobili da assegnre in uso al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

e-bis) alla rideterminazione delle consistenze numeriche del personale indicate nella tabella *A*, purché senza maggiori oneri, qualora si riscontrino in essa differenze rispetto alle effettive presenze.

2. Le dotazioni organiche del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono stabilite nei limiti indicati nella tabella *A* allegata al presente decreto. Le dotazioni medesime sono modificate secondo le procedure previste dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. A decorrere dal 1° gennaio 1994 e fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma 1, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni esercita le funzioni ed i compiti già svolti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e non attribuiti all'ente, attraverso il personale da assegnarsi al Ministero ai sensi dell'articolo 6, comma 2, nei limiti delle dotazioni organiche previste dalla tabella *A*. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sentito il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 31 dicembre 1993 saranno individuati il personale e gli uffici occorrenti per compiti di cui al comma 1».

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il seguente:

«Art. 24 *(Omissis)*.

2. Il Governo è autorizzato a emanare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e di altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:

a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;

b) la politica monetaria e valutaria;

c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;

d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

(Omissis)».

Nota all'art. 18:

— Il testo dell'articolo 19, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è il seguente:

«Art. 19 *(Divieto di prestazioni gratuite)*.

(Omissis)

Per le prestazioni rese alle amministrazioni statali, enti diversi e privati, quando per esse non siano stabiliti appositi canoni, sono a carico dell'amministrazione, ente o privato, oltre alle spese richieste dalle prestazioni stesse, anche le quote di surrogazione del personale e la quota di spese generali stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro del tesoro.

(Omissis)».

Nota all'art. 21:

— Il testo dell'articolo 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il seguente:

«Art. 2. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente a una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inzio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è a iniziativa di parte.

3 Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni

4 Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti»

Note all'art 22

— Il testo dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n 470, è il seguente

«Art 20 (*Verifica dei risultati Responsabilità dirigenziali*) — 1 I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al direttore generale, e questi al Ministro, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente

2 Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo

3 Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale Può essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresì avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.

4 I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare complessità, il Presidente del Consiglio può stipulare, anche cumulativamente per più amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati.

5 I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attività agli organi generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresì ai comitati di cui al comma 6

6 I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all'articolo 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche

7 All'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 1° febbraio 1994. È consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici già istituiti in altre amministrazioni

8 Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n 400

9 L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria tecnica e amministrativa comportano, in contraddittorio, il collocamento a disposizione per la durata massima di un'anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. Per le amministrazioni statali tale provvedimento è adottato dal Ministro ove si tratti di dirigenti e dal Consiglio dei Ministri ove si tratti di dirigenti generali Nelle altre amministrazioni, provvedono gli organi amministrativi di vertice Per effetto del collocamento a disposizione non si può procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali. In caso di responsabilità particolarmente grave o reiterata, nei confronti dei dirigenti generali o equiparati, può essere disposto — in contraddittorio — il collocamento a riposo per ragioni di servizio, anche se non sia mai stato in precedenza disposto il collocamento a disposizione, nei confronti dei dirigenti si applicano le disposizioni del codice civile.

10. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

11. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle forze di polizia delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate»

— Per quanto riguarda l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n 241, si veda la precedente nota all'art 21.

94G0372

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(6651390) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146

BASILICATA

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via M. Greco, 99

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.r.l.
Via Vasto, 15

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
L'ATENEO di Dario Pironti & C.
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1 S.R.L.
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2 S.R.L.
Via Merliani, 118
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA G.
Piazza Cavour, 75

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA S.R.L.
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C

◇ **CARPI**
LIBRERIA R. & G. BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT TRIESTE S.r.l.
Via Romagna, 30

LAZIO

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE S.R.L.
Via Tritone, 61/A

◇ **SORA (Frosinone)**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR" di MASSI ROSSANA e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA di M. SERENA BALDARO e C.
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A. LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI DECA S.r.l.
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO S.R.L.
Via Mapelli, 4

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **TORINO**
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZ. COMMERC.
Via Gubbio, 14

◇ **MOLFETTA (Bari)**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ DI MARIO
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO MAURO
Via Vitt. Emanuele, 194

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C.
Via F. Riso, 56

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
CICALA INGUAGGIATO G.
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO DELLA G.P.L.
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Mille, 13

◇ **PRATO**
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
LIBRERIA LUNA di VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBR. PAVANELLO CARLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA EDITRICE A R.L.
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	**357.000**
- semestrale	L.	**195.500**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	**65.500**
- semestrale	L.	**46.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	**200.000**
- semestrale	L.	**109.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	**65.000**
- semestrale	L.	**45.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	**199.500**
- semestrale	L.	**108.500**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	**687.000**
- semestrale	L.	**379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**336.000**
Abbonamento semestrale	L.	**205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189